Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ in data 22.01.2026

AGNO CHIAMPO AMBIENTE

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.l.

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(*ex* Legge n. 190 del 2012)

2026- 2028

Il presente Piano è stato elaborato prendendo come riferimento il "Piano Nazionale Anticorruzione" e le ulteriori direttive emanate dall'ANAC.

Chiunque dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data.....)

SEZIONE I

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Premesse, obiettivi e soggetti coinvolti

1.1 Premessa

L'intervento normativo disposto con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",* è stato concepito per ottemperare agli obblighi internazionali in materia di lotta alla corruzione e, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, ("Convenzione di Merida"), ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 ("Convenzione di Strasburgo"), ratificata con la Legge 28 giugno 2012, n. 110, nonché al Rapporto redatto dal GRECO, *"Group of States against corruption",* istituito in seno al Consiglio di Europa, che ha adottato la Raccomandazione con cui l'organo ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la corruzione, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata circa le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti Istituzioni:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni e del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190 del 2012);
- la Corte di Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comitato interministeriale che elabora linee di indirizzo/direttive (art. 1, comma 4, legge 190 del 2012) istituito con il DPCM 16 gennaio 2013;

- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di Regioni, Province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190 del 2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) quale soggetto promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione (art. 1 comma 4 legge 190 del 2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 comma 6 legge 190 del 2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 comma 11 legge 190 del 2012);
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla Legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 della Legge 190 del 2012), anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190 del 2012) con l'adozione PTPCT.

In tale contesto, la Legge n. 190 del 2012 ha dettato le linee di una politica di contrasto al fenomeno della corruzione e, unitamente al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, ha introdotto - o potenziato, ove esistenti - strumenti di prevenzione volti ad ostacolare il verificarsi di occasioni o fattori che favoriscano la diffusione di episodi corruttivi o di cattiva amministrazione, che spesso sfuggono alla normativa penale.

Sul piano metodologico-operativo si è prevista, a livello nazionale, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello delle singole Amministrazioni, l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT).

La pianificazione sui due livelli - Piano nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema di carattere nazionale con quella di lasciare autonomia alle singole amministrazioni (e agli enti da queste controllate) per la valutazione in concreto circa le modalità e le soluzioni più adeguate ed efficaci per contrastare il fenomeno corruttivo in ragione delle specifiche peculiarità organizzative e funzionali.

Nello specifico, il P.N.A. è stato approvato per la prima volta dalla C.I.V.I.T., ora A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - con deliberazione n. 72 del 2013 ed assolve la funzione di

assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione dei PTPCT.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT), dal suo canto, rappresenta lo strumento concreto attraverso il quale organizzare, descrivere ed attuare la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo: la sua funzione, infatti, è quella di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici di ciascuna amministrazione e stabilire interventi, tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e calibrando le misure in ragione della tipologia di attività istituzionali svolte.

Il Piano presuppone, inoltre, il coordinamento con le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento (e nel Codice Etico) e nella sezione della Trasparenza, formando con essi un unico *corpus* organico di norme interne, finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza amministrativa.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) è, quindi, redatto in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012 n. 190 e definisce le misure volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa di Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (in seguito anche "ACA" o la "Società"), integrative delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati adottato da ACA ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

1.2 Normativa di riferimento

Di seguito, si riporta un elenco, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi ed amministrativi che concorrono a definire il complesso delle regole di riferimento per la redazione del PTPCT:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 *("Codice dell'Amministrazione Digitale")*;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito

dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97 del 2016;

• il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")* nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97 del 2016 e successivamente il 12 agosto 2022;

• il D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

• la Deliberazione ANAC n. 75/2013 *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"* (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);

• il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*;

• il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 2016;

• la Delibera ANAC n. 1309 del 2016 recante le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013";*

• la Delibera ANAC n. 1310 del 2016 recante le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"*;

• la Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;

• la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";*

• la Delibera ANAC n. 1064 del novembre 2019 – *"Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";*

• la Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020 relativa ai "*Patti di integrità*";

• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 2019;

• il Decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 del 2020, recante le "*Misure urgenti per la semplificazione e le innovazioni digitali, anche relativamente ai contratti pubblici"*;

• la Delibera ANAC n. 177 del 2020 *"Linee guida in materia di Codici comportamento delle amministrazioni pubbliche";*

• il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza);

• la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante la *"Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*

• il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 2021;

• la Delibera ANAC n. 469 del 2021 *"Linee guida in materia di segnalazioni di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del d. lgs. 165/2001" ("Whistleblowing");*

• il DPCM 12 agosto 2021 n. 148 (*"Regolamento recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*");

• la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2029-2022*");

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024, approvato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023;

• il D.Lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

• la Delibera ANAC "*Orientamenti per la Pianificazione anticorruzione e trasparenza*" approvata in data 2 febbraio 2022;

• il D.Lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

• la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui

all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "I*ndividuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";*

• la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";*

• la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";*

• la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 *"Comunicato adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti contenente le indicazioni dettagliate relative all'avvio del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici";*

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023;

• le Delibere ANAC nn. 493 e 493 bis del 20 e del 25 settembre 2023 sul Pantouflage;

• la Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024 relativa alle indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture;

• la Legge n. 90 del 2024 in materia di cybersicurezza per gli enti pubblici;

• il D.Lgs. n. 138 del 2024 di recepimento della Direttiva cd. "NIS 2";

• la Delibera ANAC n. 497 del 29 ottobre 2024 "*Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture";*

• il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante le *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023";*

• la Delibera ANAC n. 31 del 31 gennaio 2025 *"Aggiornamento 2024 PNA 2022*

"Indicazioni per la predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO per i Comuni con meno di 5000 abitanti e meno di 50 dipendenti";

• la Delibera ANAC n. 334 del 30 luglio 2025 "*Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia"*
di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001

• la Delibera ANAC n. 334 del 30 luglio 2025 *"Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti";*

• il Piano nazionale anticorruzione 2025-2027 *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";*

• la Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 *"Nuove Linee guida in materia di whistleblowing";*

• la Delibera ANAC 497 del 3 dicembre 2025 "Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 33 del 2013 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto";

• le Determinazioni ACN 2025 (rinvio al Piano organizzativo in materia di cybersecurity ai sensi del D.Lgs. n. 138 del 2024 e della L. 90 del 2024 di Agno Chiampo Ambiente).

1.3 Nozione di corruzione e nozione di "valore pubblico"

Il concetto di "corruzione", per le finalità di prevenzione perseguite con il PTPCT, è inteso in senso ampio comprendente tutte le varie situazioni o circostanze in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri una forma di abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, anche a prescindere dalla raggiunta soglia della rilevanza penale[1].

[1] A livello internazionale, per contro, la nozione di corruzione coincide con quella contenuta nelle fattispecie incriminatrici nell'ordinamento interno, che non ricomprende tutta una serie di condotte prodromiche che esulano dall'ambito penalistico. Ed infatti sia per la Convenzione ONU sia per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali (es. OCSE e Consiglio d'Europa), firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione si sostanzia in comportamenti impropri di un soggetto che, nell'esercizio di un'attività pubblica, assume (o concorre all'adozione di) una decisione contraria ai propri doveri d'ufficio

Ne consegue che le situazioni rilevanti sono evidentemente più estese delle diverse fattispecie penalistiche (delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale) e, come chiarito dalla Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica[2], sussistono ogni qual volta venga in evidenza un qualsivoglia malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Dalla valorizzazione delle condotte prodromiche alla corruzione si coglie la rilevanza della disciplina della trasparenza e dei connessi obblighi di pubblicazione, che rappresentano al contempo un innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa ed una misura di prevenzione e contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione.

L'obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità" (art. 97 Cost.), e di rendere la gestione della "res" pubblica trasparente, ossia conoscibile e soggetta a controllo esterno perché si possa verificare la legittimità degli atti e contrastare qualsiasi forma di illegalità.

In questa prospettiva, si ritiene di fondamentale importanza prevenire il verificarsi di condizioni che possano, anche solo in via potenziale, favorire forme di illegalità nell'esercizio della funzione pubblica, mediante la previsione di misure preventive che incidano anche sulle condotte prodromiche all'accordo corruttivo propriamente inteso e che si preoccupino, quindi, di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

A tal fine, è necessario introdurre o potenziare un sistema di gestione della prevenzione della corruzione che si basi su situazioni, condotte, condizioni organizzative ed individuali riconducibili a forme di cattiva amministrazione, che potrebbero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio[3].

Sul punto, il PNA 2019 ha infatti rilevato come la corruzione consista in "*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. Questa definizione, che è tipica del*

---

o alla propria funzione ed al principio di imparzialità, al fine di soddisfare un interesse proprio o di terzi.

[2] Sul punto, cfr. anche il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013).

[3] Cfr. PNA 2019 nella parte in cui ANAC ha chiarito l'importanza della prevenzione alla corruzione e della nozione ampia di corruzione da essa delineata.

contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva". L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.".

In tale ottica, ACA ha operato un'analisi dei rischi integrata con riferimento alla L. 190/12 e ai reati presupposto individuati dal D.Lgs. 231/01, estendendo poi l'analisi anche ad ulteriori aree di rischio rilevanti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 175/2016, in materia di privacy e di protezione dei dati personali, di sicurezza delle informazioni e di sicurezza fisica.

Con il PNA 2022, approvato con Delibera del 17 gennaio 2023, l'ANAC ha, inoltre, posto in risalto anche il concetto di "**valore pubblico**", inteso in senso ampio come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, dei destinatari di una politica o di un servizio.

Si tratta di un concetto, introdotto dal D.M. n. 132 del 2022[4], che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma che comprende anche quelli socioeconomici "nelle diverse sfaccettature e dimensioni del vivere individuale e collettivo".

La correlazione tra lotta alla corruzione e valore pubblico si coglie considerando che prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico ed è indispensabile per la creazione del valore pubblico. Ciò spiega perché l'attività di prevenzione ha natura trasversale

[4] All'art. 3 del citato Decreto, si riporta una definizione di "valore pubblico":

"1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;

2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti;

4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo".

e si riferisce a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, dunque, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa**.**

Nel PNA 2022, è stato, inoltre, enfatizzato il concetto di valore pubblico valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in *team*, nonché l'importanza dei controlli interni presenti nelle amministrazioni e del coinvolgimento della società civile, i quali concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.

In altre parole, le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma, al contempo, sono esse stesse produttive di valore pubblico, strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese[5].

1.3 Finalità ed obiettivi del Piano

Finalità precipua del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere o prevenire il rischio di assunzione di decisioni non imparziali (art. 1, comma 5, del 190 del 2012).

Come prescritto dal comma 9 dell'art. 1 *"Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:*

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a

[5] Cfr. PNA 2022, pagg. 23 e 24.

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge".

È compito delle amministrazioni quello di valutare e gestire il rischio corruttivo secondo una metodologia che comprenda l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione), tenendo scrupolosamente conto dei differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo, delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui il Piano si colloca.

Ulteriore compito delle amministrazioni è quello di definire gli obiettivi strategici da perseguire nel corso del triennio al fine di implementare il sistema di controlli e di prevenzione al fenomeno della corruzione (per ciò che riguarda gli obiettivi strategici di ACA, si fa rinvio al *"Piano degli obiettivi strategici 2026-2028"* allegato al presente Piano).

Il PNA del 2019, sul punto, ha dettato una serie di principi che debbono essere seguiti nella progettazione e nell'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo:

- principi strategici (coinvolgimento dell'organo di indirizzo, sviluppo di una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio e collaborazione tra amministrazioni);
- principi metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità e selettività della gestione del rischio onde evitare di trattare i rischi in modo generico, monitoraggio e miglioramento continuo e valorizzazione delle specificità del contesto esterno);
- principi finalistici (efficacia ed effettività del sistema di gestione del rischio corruttivo e miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito del verificarsi di fenomeni corruttivi)[6].

[6] Cfr. PNA 2019, Parte II, pagg. 17 ess.

Inoltre, il PNA del 2022 ha recentemente introdotto ulteriori presidi e alcune indicazioni operative di dettaglio, soprattutto in tema di monitoraggio, di obiettivi strategici e di alcune misure di prevenzione (*pantouflage*, conflitto di interessi, etc.) ed ha fornito indicazioni operative specifiche per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti, facilitando la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano relative all'analisi del contesto esterno, alla mappatura dei rischi, alle misure generali ed agli obiettivi strategici, applicabili, in quanto compatibili, anche agli altri soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione e trasparenza.

Da ultimo, il **PNA 2025** ha innovato l'impianto tradizionale della pianificazione anticorruzione rafforzandolo e fornendo precisi indirizzi strategici per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità pubblica.

Il PNA si articola in una Parte generale, dedicata ai profili di interoperabilità tra le Sezioni e Sottosezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e alle indicazioni operative per il superamento delle criticità emerse nell'attività di vigilanza e consultiva di ANAC, e in una Parte speciale composta da tre approfondimenti tematici:

Contratti pubblici, con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024), nei quali vengono individuati i principali rischi corruttivi e le relative misure di prevenzione, con attenzione al corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale e del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, al conflitto di interessi, alla programmazione degli acquisti, agli appalti delegati, alla fase di esecuzione, ai Collegi Consultivi Tecnici e al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché alla gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'Allegato I.9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inconferibilità e incompatibilità, dedicato alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, con l'illustrazione delle principali novità e il supporto di schemi esplicativi predisposti da ANAC per favorire una corretta comprensione degli ambiti applicativi e della ratio delle norme.

Trasparenza e accessibilità delle informazioni, volto a supportare amministrazioni ed enti nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali, quale presupposto essenziale per garantire la conoscibilità dell'azione amministrativa e l'effettivo esercizio del controllo diffuso, attraverso l'evidenziazione delle criticità più ricorrenti e la formulazione di specifiche raccomandazioni operative.

* * * * * * *

Il Piano si sostanzia, dunque, in un documento di natura programmatica e si articola come segue:

SOGGETTI: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, responsabili e dipendenti che operano nelle aree di rischio, etc.);

AREE DI RISCHIO: sono il frutto della valutazione del rischio (v. **Allegato** *"Individuazione e valutazione dei rischi*"), tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge n. 190 del 2012) e dei rischi specifici, come indicato dal PNA 2019;

MISURE DI PREVENZIONE: sono le misure previste obbligatoriamente dalla Legge n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge, dal P.N.A e dai suoi aggiornamenti e da quelle ulteriori ossia facoltative, con indicazione della tempistica e dell'attribuzione dei compiti e delle connesse responsabilità;

OBIETTIVI STRATEGICI: sono gli obiettivi che si prefigge ACA, in ragione delle proprie esigenze e delle proprie peculiarità dimensionali, organizzative e settoriali, al fine di perseguire l'obiettivo generale di garantire la creazione di "valore pubblico", tra cui: incremento della trasparenza e accessibilità delle informazioni, miglioramento continuo della informatizzazione dei flussi, rafforzamento dell'analisi di rischi e delle misure di prevenzione, etc.;

TEMPI E MODALITÀ DEL MONITORAGGIO E DEL RIESAME: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del PTPCT adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi e la pianificazione mediante l'adozione del PTPCT rappresenta, per l'appunto, il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Le fasi principali seguite da ACA in tale attività sono state le seguenti:

- ⇒ definizione del contesto esterno ed interno;
- ⇒ definizione delle aree di rischio;
- ⇒ analisi del "comportamento" dell'organizzazione (mappatura dei processi che rientrano nelle aree di rischio. Si rinvia alla mappatura dei rischi allegata al Modello *ex* D. Lgs. n. 231 del 231, parte integrante del presente Piano);
- ⇒ previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

⇒ individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Mediante il presente Piano, ACA persegue i seguenti obiettivi strategici:

a) ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione;
b) creare un contesto sfavorevole al verificarsi di casi di corruzione;
c) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
d) considerare il contrasto alla corruzione come uno degli elementi della performance aziendale, nell'ottica di una più ampia gestione del rischio;
e) prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
f) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, con monitoraggio sulla qualità della formazione erogata;
g) definire gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
h) monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, in quanto ad ACA applicabili;
i) monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti di fornitura;
j) implementare il sistema di controlli e di verifiche durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e di forniture, alla stregua di quanto indicato dalla Delibera ANAC n. 497 del 2024;
k) creare un ambiente di diffusa percezione di rispetto delle regole, basato sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

Tali obiettivi saranno realizzati attraverso le seguenti azioni:

a) individuazione delle attività di ACA anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) previsione, per le attività individuate ai sensi della lettera a), di meccanismi di riduzione del rischio di corruzione nonché di formazione, attuazione e controllo di decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del RPCT;

d) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
e) monitoraggio dei rapporti tra ACA ed i soggetti che con esso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
f) individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nell'ambito del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (P.T.T.I.).
g) verifica dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'attuazione delle misure previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ACA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.4 Pubblicazione ed aggiornamento del PTPCT

Il presente PTPCT è pubblicato nel sito web istituzionale di ACA, www.agnochiampoambiente.it, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.
Il Piano è aggiornato annualmente a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione in coordinamento con le strutture interne ed è adottato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe disposte dall'ANAC.

1.5 Soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione

- **Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Il CdA di ACA ha nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) la dott.ssa Barbara Maello.
La nomina è stata regolarmente comunicata all'ANAC nonché a tutto il personale di ACA, con l'invito a collaborare con il RPCT, come previsto anche dal Codice di comportamento di cui alla Sezione III del presente PTPCT.
Il RPCT, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, provvede:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11;
c) ad elaborare una relazione annuale, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza facente funzioni analoghe all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione, sull'efficacia effettiva delle misure di prevenzione definite nel Piano.

Il RPCT, inoltre:

- procede, anche sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili degli Uffici, alla formulazione del PTPCT da sottoporre all'approvazione del CdA;
- procede alla formulazione delle modifiche da apportare al PTPC entro il 30 dicembre di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe disposte dall'ANAC);
- procede alla verifica dell'efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Responsabili degli Uffici;
- approva e pubblica nel sito internet istituzionale di ACA la relazione sui risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel PTPC da allegare al PTPCT dell'anno successivo;
- segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale delle misure anticorruzione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare nonché all'organo di indirizzo, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Per lo svolgimento di tali compiti, il RPCT si avvale del supporto delle unità organizzative e/o del personale dipendente della Società.

- **Il Consiglio di Amministrazione**

L'organo di indirizzo (Consiglio di Amministrazione) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione assicurando che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, nonché il Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sono svolte, di norma, dallo stesso RPCT.

Il CdA, competente a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, collabora con il RPCT nella predisposizione e nell'aggiornamento del PTPCT e vigila sull'attuazione delle misure in esso contenute; vigila inoltre sul corretto adempimento dell'incarico di RPCT; approva il PTPCT e ogni proposta di aggiornamento e

modifica dello stesso; provvede alla nomina dei Referenti del RPCT e ne specifica i compiti e le responsabilità.

Il CdA è, inoltre, competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT, con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT.

- **I Responsabili degli Uffici per ciascuna area di rispettiva competenza**

I Responsabili degli Uffici, al fine di assicurare un'azione coordinata nell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno di ACA:

a) collaborano con il RPCT nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e partecipano al processo di mappatura e di gestione del rischio;
b) assicurano, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), l'informazione nei confronti del RPCT;
c) propongono misure di prevenzione della corruzione;
d) monitorano il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
e) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
f) svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale loro assegnato;
g) monitorano i rapporti tra ACA e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
h) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, con diretta responsabilità in caso di omissione o incompletezza dei dati;
i) osservano le misure contenute nel PTPCT;
j) collaborano con il RPCT nelle verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari.

Concorrono altresì con il RPCT:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del presente piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività di ACA.

- **Organismo di Vigilanza nel ruolo di soggetto con funzioni analoghe all'OIV**

Con le Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, è stata indicata la necessità anche per le società *in house* di attribuire le funzioni proprie dell'OIV al soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni, ai soli fini dell'attestazione sulla trasparenza annuale[7].

Al fine di adeguarsi alle direttive ANAC, il Consiglio di Amministrazione di ACA ha ritenuto, quindi, di affidare all'Organismo di Vigilanza (OdV) in carica le funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione in materia di trasparenza (OIV).

- **Soggetto competente per i procedimenti disciplinari**

Il soggetto competente per i Procedimenti Disciplinari:

a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;

b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;

c) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento, il soggetto titolare del potere disciplinare opera in raccordo con il RPCT.

In ACA, tale funzione è stata attribuita al Direttore Generale, per procedimenti relativi ai dipendenti, e al CdA, per i procedimenti relativi agli amministratori.

- **Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA)**

L'art. 33 *ter* del D. L. 179/2012 prevede che le stazioni appaltanti che affidano contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, e quindi anche ACA, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)[8] e di aggiornare annualmente i rispettivi

[7] In ACA non è stato nominato un Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto, come è noto, la disciplina sulla *performance* non si applica alle società *in house.*

[8] L'art. 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (il codice dei contratti pubblici) prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'affidamento dei

dati identificativi. In caso di inadempimento, la normativa prevede la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

Alla luce di quanto citato ed al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33 *ter* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, N. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013), il ruolo di Responsabile (RASA) è stato attribuito al RPCT.

Per poter accedere all'AUSA occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e profilazione utenti;
- richiedere il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla pagina di creazione profili;
- procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA. L'individuazione del RASA è intesa dall'Aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In ACA è stato nominato RASA la dott.ssa Maello Barbara.

Per quanto concerne la calendarizzazione del monitoraggio della misura, sebbene la normativa preveda un obbligo di aggiornamento annuale dei dati presenti nella banca dati AUSA, si prevede una rendicontazione semestrale delle attività poste in capo al RASA. Tale scelta tiene conto del fatto che, tra le attività da svolgere, rientra anche l'aggiornamento dei dati relativi ai RUP e ai centri di costo, che, per la loro natura, richiedono un aggiornamento il più possibile tempestivo, anche ai fini della prevenzione della corruzione.

Con riferimento alla concreta attuazione della misura, nel corso del 2025 si è provveduto all'aggiornamento dei dati presenti nella banca dati AUSA, con particolare riguardo all'inserimento del nominativo del nuovo RASA.

---

lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione.

L'art. 216 del citato decreto legislativo prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA di cui all'art. *33-ter* del D.L. 18.10.2012 N. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 N. 221.

- **Responsabili della pubblicazione**

Il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

In attuazione delle disposizioni contenute nella novella di cui al D. Lgs. n. 97 del 2016, ACA ha nominato i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati (la Sig.ra Elisabetta Marcolini e il Dott. Virtoli, limitatamente quest'ultimo alla sezione *"Bandi e gare"*).

Essi provvedono direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, individuando i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione Amministrazione Trasparente, trasmettendoli tempestivamente e senza indugio e, comunque, entro i termini previsti dalla legge alla persona incaricata di gestirne la pubblicazione all'interno di ACA.

- **Responsabile per la transizione al digitale (RTD)**

L'articolo 17, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in seguito "CAD") prevede che le pubbliche amministrazioni devono garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo ed affidare ad un ufficio dirigenziale le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione della trasformazione digitale (*"transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità"* (art. 17), attraverso la nomina di un Responsabile per la Transizione al Digitale (in seguito anche "RTD").

Tale obbligo è stato ribadito dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la Circolare n. del 1° ottobre 2018, con cui sono state richiamate le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni.

(**IPA** - *www.indicepa.gov.it*).

Nella Circolare in esame è stato richiamato l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, contenuto nell'art. 17 citato, dei compiti attribuiti al suddetto Ufficio, al fine di sottolinearne la sua importanza:

a. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

b. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
c. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
d. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
e. analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
g. indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h. progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i. promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j. pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
k. pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

ACA ha nominato come Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) il Sig. Carletti Alberto.

A seguito dell'introduzione normativa di cui alla Legge n. 90 del 2024 in materia di cibersicurezza, il RTD di ACA è stato nominato Punto di contatto unico ai sensi dell'art.8, comma 3) della citata norma. Per ulteriori dettagli, si fa rinvio al paragrafo relativo agli

"Adempimenti in materia di cibersicurezza".

- **Dipendenti e collaboratori di ACA**

Tutti i dipendenti e collaboratori di ACA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ivi compresi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti, lavoratori somministrati nonché professionisti, collaboratori e consulenti che a qualunque titolo operano nell'ambito dell'attività gestita da ACA (di seguito anche "Terzi"):

a) partecipano attivamente alle diverse fasi del processo di gestione del rischio;

b) osservano le misure contenute nel PTPCT, nel Modello, nel Codice di comportamento e nel Codice Etico;

c) segnalano le situazioni di illecito all'interno di ACA di cui siano venuti a conoscenza al Responsabile del proprio Ufficio o al RPCT;

d) segnalano casi di personale conflitto di interessi.

La violazione da parte dei dipendenti, ivi compresa la dirigenza, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

1.7 Strumenti di raccordo e coordinamento tra i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione presso ACA

Allo scopo di garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono l'organizzazione di ACA nel processo di prevenzione degli illeciti e dei fenomeni corruttivi, implementando lo scambio informativo e le azioni poste in essere conformemente alle caratteristiche organizzative di ACA, si adotta il seguente modello operativo:

1) i Responsabili di tutte le articolazioni di ACA, eventualmente anche in qualità di Referenti del RPCT, assicurano in via ordinaria il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività ascrivibili alla competenza delle strutture cui sono preposti;
2) il RPCT sovraintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell'illegalità ed inoltre sovraintende alle strategie volte a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
3) tutti i dirigenti ed i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di ACA partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente PTPCT, segnalano le situazioni di illecito e/o di conflitto di interesse ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del Codice di Comportamento.

Il pieno ed efficace raccordo tra le varie articolazioni di ACA potrà essere assicurato anche mediante l'adozione di meccanismi di comunicazione standardizzati e specifiche modulistiche, che saranno predisposte dal RPCT.

Al fine di assicurare che il flusso informativo verso il RPCT sia connotato dalla massima tempestività, puntualità e completezza, i Responsabili degli Uffici, eventualmente anche in qualità di Referenti del RPCT, attueranno all'interno delle articolazioni cui sono rispettivamente preposti un sistema "a cascata'", mediante il coinvolgimento di tutti i dipendenti e collaboratori di ACA.

2. Individuazione, valutazione e gestione del rischio nelle aree maggiormente esposte

2.1 Analisi del contesto interno e organigramma

ACA è una società a capitale interamente pubblico locale (c.d. società *in house*) che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 24 Comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno e Zermeghedo, Sarego e Sossano.*

ACA effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi, effettua inoltre il servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

La funzione della Società è quella di attuare, sull'intero bacino, un efficace sistema di Raccolta Differenziata, tale da ridurre fortemente i rifiuti da smaltire e consentire il recupero dei materiali riciclabili, ma è anche promozione, coordinazione e realizzazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo, oltre alla manutenzione di spazi e aree verdi.

Agno Chiampo Ambiente, come disposto dall'art. 29 dello Statuto, prevede che le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali ai sensi dell'art. 113, comma 5

lett. c), del D.Lgs. 267/2000 siano disciplinate in apposita Convenzione conclusa dai predetti Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del decreto in questione.

La *"Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali"* prevede, infatti, la costituzione di un'Assemblea di Coordinamento Intercomunale composta dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Ente Locale.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali relativamente ai servizi pubblici svolti da ACA nonché sull'andamento generale dell'Amministrazione della Società.

Al fine di consentire, invece, un controllo preventivo sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività della Società, seguendo *in itinere* lo Statuto di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da Agno Chiampo Ambiente e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, è stato costituito un Comitato Tecnico di Controllo.

Il Comitato Tecnico di Controllo è composto da cinque membri che vengono nominati dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, scegliendoli al proprio interno. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e decadono con il rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.

Attraverso il Comitato Tecnico di Controllo si realizza l'informazione, la consultazione, il confronto e la discussione tra i soci, tra i soci e gli organi della Società, oltre che una forma di controllo periodico dei soci sulla Società.

Il Comitato Tecnico di Controllo, inoltre, monitora periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, così come esaminati dall'Assemblea della Società, attuando in questo modo il controllo sull'attività.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Tecnico di Controllo ha accesso agli atti della Società ed ha la facoltà di indicare gli indirizzi strategici attuativi relativi alla gestione dei servizi.

Il controllo contabile è svolto dalla Società di revisione.

Al suo interno ACA è strutturata come da organigramma aggiornato e pubblicato nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* sul sito di ACA.

Si precisa, inoltre, che l'affidamento *in house* ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, costituisce un aspetto molto rilevante ai fini della valutazione del rischio corruttivo, soprattutto ove confrontato con quello che si determinerebbe

in presenza di gestioni affidate ad operatori privati. Ciò prevede un rafforzamento delle attività di controllo in capo all'ente regolatore locale, ovvero l'Ente Territorialmente competente al quale i recenti provvedimenti del regolatore nazionale ARERA hanno attribuito un ruolo centrale sia per la validazione delle tariffe della TARI, che per le necessità di presidiare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i contratti di servizio, anche in termini di trasparenza nei confronti degli utenti.

2.2 Analisi del contesto esterno

Come riporta l'Allegato 1 al PNA 2019, l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, in quanto consente di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata.

Indice della percezione della corruzione in Italia (CPI)

Nel delineare il contesto esterno a livello nazionale, un riferimento significativo è rappresentato dall'Indice di Percezione della Corruzione (Corruption Perceptions Index – CPI) elaborato annualmente da Transparency International, che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e politico nei diversi Paesi del mondo sulla base delle valutazioni di esperti. L'indice attribuisce un punteggio compreso tra 0, corrispondente ai Paesi percepiti come

altamente corrotti, e 100, riferito a quelli considerati più "puliti". Nel 2023 l'Italia ha ottenuto un punteggio pari a 56/100, registrando un miglioramento di tre punti rispetto al 2020. Tuttavia, nel 2024 il punteggio si è attestato a 54/100, segnando un lieve arretramento di due punti rispetto all'anno precedente. Tale dato interrompe una tendenza complessivamente positiva avviata nel 2012, anno a partire dal quale l'Italia ha fatto registrare un incremento complessivo di 14 punti nell'arco di circa dieci anni.
Il lieve calo rilevato nel 2024, pur inserendosi in un quadro di miglioramento di lungo periodo, evidenzia come il fenomeno della corruzione continui a rappresentare un elemento di attenzione a livello nazionale, confermando la necessità di mantenere elevati livelli di presidio, prevenzione e rafforzamento delle misure di integrità anche a livello territoriale e organizzativo.
Come è noto, l'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 ha cambiato improvvisamente le prospettive globali. In un momento in cui l'economia mondiale cercava di ritrovare un nuovo equilibrio dopo due anni di pandemia, l'attacco ha messo in ginocchio il popolo ucraino, ha portato a una grave recessione in Russia, ha creato fortissime tensioni sui prezzi di molte materie prime, ha causato significativi blocchi delle linee commerciali, nonché ha introdotto una grande incertezza che è venuta a pesare su famiglie e imprese rispetto a prospettive future e a possibili mosse e contromosse delle parti coinvolte.
L'Italia risente delle conseguenze economiche della guerra Russia-Ucraina per la forte dipendenza energetica dalla Russia e per l'esposizione significativa in termini di scambi commerciali e finanziari.



Situazione socio-economica in Veneto

Qui di seguito alcuni dati tratti dal DEFR (Documento Economico e Finanziario Regionale)[9] 2024 – 2026, dal Rapporto Statistico 2023 della Regione Veneto, dal Bollettino socio-economico del Veneto del 2023 ricavati dal Sistema Statistico Regionale e dal Rapporto Rifiuti urbani dell'ARPAV – edizione 2024.

Rispetto al primo trimestre 2022, nei primi tre mesi del 2023 gli occupati veneti aumentano del +3,6%, soprattutto grazie alla componente femminile che cresce del +4,3%; in Italia l'incremento è più basso ed è pari al +2,3%. Questa tendenza prosegue anche nel secondo trimestre: infatti, rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero di occupati cresce del +5,1%, suddiviso dall'aumento femminile del +6,1% e quello maschile del +4,3%. Il tasso di occupazione in un anno sale sia tra gli uomini che tra le donne per arrivare complessivamente al 71,6% rispetto al 67,7% del secondo trimestre 2022. Contemporaneamente a una crescita dei disoccupati si assiste a una forte diminuzione degli inattivi che probabilmente si inseriscono nuovamente con speranza nel mercato del lavoro.

Secondo il Rapporto statistico 2024 della Regione Veneto, il PIL pro capite veneto, dopo la caduta del 2020 causata dagli effetti della pandemia sul ciclo economico, riprende la sua dinamica positiva, tanto da superare già nel 2022 il valore pre-Covid.

Al riguardo, si stima che già nel 2023 sia stato raggiunto il valore che in Veneto si era registrato nel 2007, anno di massimo picco storico dell'economia veneta.

Il PIL pro capite veneto si mantiene nel tempo sempre al di sopra di quello medio nazionale con una differenza in positivo che, a seconda dell'anno, va dai 2.500 ai 4.000 euro circa. Il reddito disponibile è una misura sintetica del benessere economico di cui possono godere i residenti di un territorio, considerati nella veste di consumatori e risparmiatori. Esso, infatti, comprende tutti i flussi, in entrata e in uscita, di pertinenza dei soggetti residenti, anche se realizzati al di fuori del territorio, mentre esclude le risorse conseguite nel territorio da soggetti che risiedono altrove. Il reddito disponibile pro capite delle famiglie venete nel 2023 è di 24,5 mila euro a valori correnti, più elevato rispetto alla media nazionale (22,6 mila).

[9] Il DEFR rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale, nazionale e regionale, e illustra il contesto di finanza pubblica, il quadro generale di finanza regionale e il quadro di riferimento della spesa per l'anno di riferimento. Inoltre, fornisce un quadro sintetico della programmazione europea e nazionale e i collegamenti tra il DEFR e i principali strumenti della programmazione regionale, quali il Programma di Governo 2020-2025 e la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), approvata con DACR n. 80 del 20 luglio 2020, che delinea le traiettorie future per uno sviluppo sostenibile del Veneto al 2030 in chiave sociale, economica e ambientale.

Tabella: Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento 2015). Veneto e Italia – Anni 2021:2025 pubblicata dalla Regione Veneto

	2021		2022		2023		2024		2025	
	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto	Italia	Veneto
Prodotto interno lordo	8,3	8,7	4,0	4,9	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0
Spesa per consumi finali delle famiglie	5,6	5,9	5,8	6,0	1,2	1,3	0,3	0,3	1,2	1,3
Spese per consumi finali AA. PP. e Isp	1,5	0,3	1,1	1,3	1,4	1,7	0,8	0,8	0,3	0,3
Investimenti fissi lordi	20,3	17,9	8,6	9,2	4,7	4,8	-0,1	0,3	-2,1	-3,4
Importazioni (a)	28,7	29,0	37,4	33,4	-10,4	-11,8	-0,5	0,7	6,0	7,0
Esportazioni (a)	19,2	17,7	20,2	16,1	0,0	-0,3	0,6	0,9	4,9	5,3

a) valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia a maggio 2024

Criminalità organizzata in Veneto

Dalla Relazione della Direzione investigativa antimafia (DIA) al Parlamento, relativa al secondo semestre del 2024, la Regione Veneto, pur presentando livelli di criminalità complessivamente inferiori alla media nazionale, si conferma nel 2025 come un territorio particolarmente attrattivo per le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto a causa della forte vivacità economica, dell'elevata capacità imprenditoriale e della posizione geografica strategica. Secondo la Relazione DIA del secondo semestre 2024, le mafie non puntano tanto al controllo del territorio attraverso la violenza, quanto all'infiltrazione silenziosa dell'economia legale, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, delle infrastrutture, del commercio, della gestione dei rifiuti e del mercato immobiliare. La 'ndrangheta rappresenta l'organizzazione più strutturata e radicata, con interessi accertati nelle province di Verona, Vicenza e Treviso, come dimostrano interdittive antimafia e collegamenti con indagini giudiziarie di rilievo nazionale. La camorra, in particolare il clan dei Casalesi, risulta presente soprattutto in forma non stanziale, attraverso proiezioni criminali legate al traffico di stupefacenti, al riciclaggio e alla gestione illecita dei rifiuti, mentre Cosa Nostra mantiene un ruolo significativo nel riciclaggio di capitali illeciti, reinvestiti prevalentemente nel settore immobiliare dell'area veneziana e in operazioni economico-finanziarie complesse. Anche la criminalità pugliese ha mostrato nel tempo la capacità di estendere i propri interessi al di fuori dei confini regionali, utilizzando il Veneto come area di reinvestimento. Accanto alle mafie italiane, è stata accertata la presenza di organizzazioni criminali straniere autonome, attive nel traffico di droga e armi, nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione e, in alcuni casi, in sofisticate frodi finanziarie, con modalità operative di tipo mafioso. Sul piano della criminalità comune, il Veneto evidenzia una trasformazione dei fenomeni delittuosi: diminuiscono i reati violenti e di strada, mentre aumentano quelli economici e informatici, in particolare truffe e frodi online. Venezia e Verona risultano le province più esposte, anche per

l'elevata pressione turistica e commerciale, mentre Padova e Vicenza emergono come centri della criminalità digitale. Belluno e Treviso si confermano le aree più sicure, pur mostrando una crescita delle truffe online. Nel complesso, il quadro regionale restituisce un'immagine di stabilità apparente, dietro la quale si sviluppa una criminalità sempre più sofisticata, capace di adattarsi ai circuiti economici, finanziari e digitali di un territorio altamente interconnesso.

Per maggiori informazioni, si fa rinvio ai seguenti link:

- Banche dati o studi ISTAT (https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezzadati)
- Ministero Interno (https://www.interno.gov.it/it/dati-estatistiche)
- Relazione sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/)
- ARPA(https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/rapporti-annuali-rifiuti-urbani/rapporto-ru-2025.pdf/@@download/file)
- Analisi dell'Ufficio Statistico regionale del Sistema Statistico Regionale (SISTAR) (http.s://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2025/index.html.)

Produzione e gestione dei rifiuti nel Veneto

Secondo il Rapporto rifiuti urbani con indicatori bacini territoriali ARPAV 2025, nel 2024 possono essere confermati i risultati positivi già raggiunti negli anni precedenti e in linea con gli obiettivi comunitari.

In particolare, si riscontra:

➢ produzione totale di rifiuti urbani pari a 2.326 mila t, in aumento (+3,2%) rispetto all'anno 2023;

➢ produzione pro capite pari a 478 kg (1,31 kg/ab*giorno) in aumento del +3,2% rispetto al dato 2023, si riconferma tra le più basse a livello nazionale;

➢ produzione di rifiuti raccolti in modo differenziato in aumento (+3,4%);

➢ produzione pro capite di rifiuto urbano residuo pari a 113 kg, in lieve aumento rispetto all'anno precedente (+2,6%) a fronte dello scenario del PRGR che ne prevede la decrescita;

➢ percentuale di raccolta differenziata del 78,2% (+0,6 rispetto al 2023) determinata secondo la metodologia prevista dal DM 26 maggio 2016 che include le raccolte differenziate al lordo degli scarti, a cui si aggiungono una quota pro capite di rifiuti inerti di origine domestica

(massimo 15 kg/ab) e una relativa al compostaggio domestico (80 kg/utenza). Nel calcolo rientrano anche i rifiuti simili che per definizione sono rifiuti urbani come prevede l'art. 183 del testo unico ambientale. Si evidenziano i migliori risultati a livello

• provinciale con Treviso che raggiunge il valore più alto di raccolta differenziata, con 87%, seguita da Belluno con 86%;

• comunale con 549 comuni (pari a oltre l'89% della popolazione) che hanno superato l'obiettivo nazionale al 2012 del 65%, e 261 (pari al 47% della popolazione) e che hanno già raggiunto l'obiettivo dell'84% previsto dall'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti approvato con DGRV 988/2022;

➢ tasso di riciclaggio del 69% (-0,2 rispetto al 2023);

➢ elevata diffusione del sistema di raccolta secco-umido che interessa 558 comuni su 560;

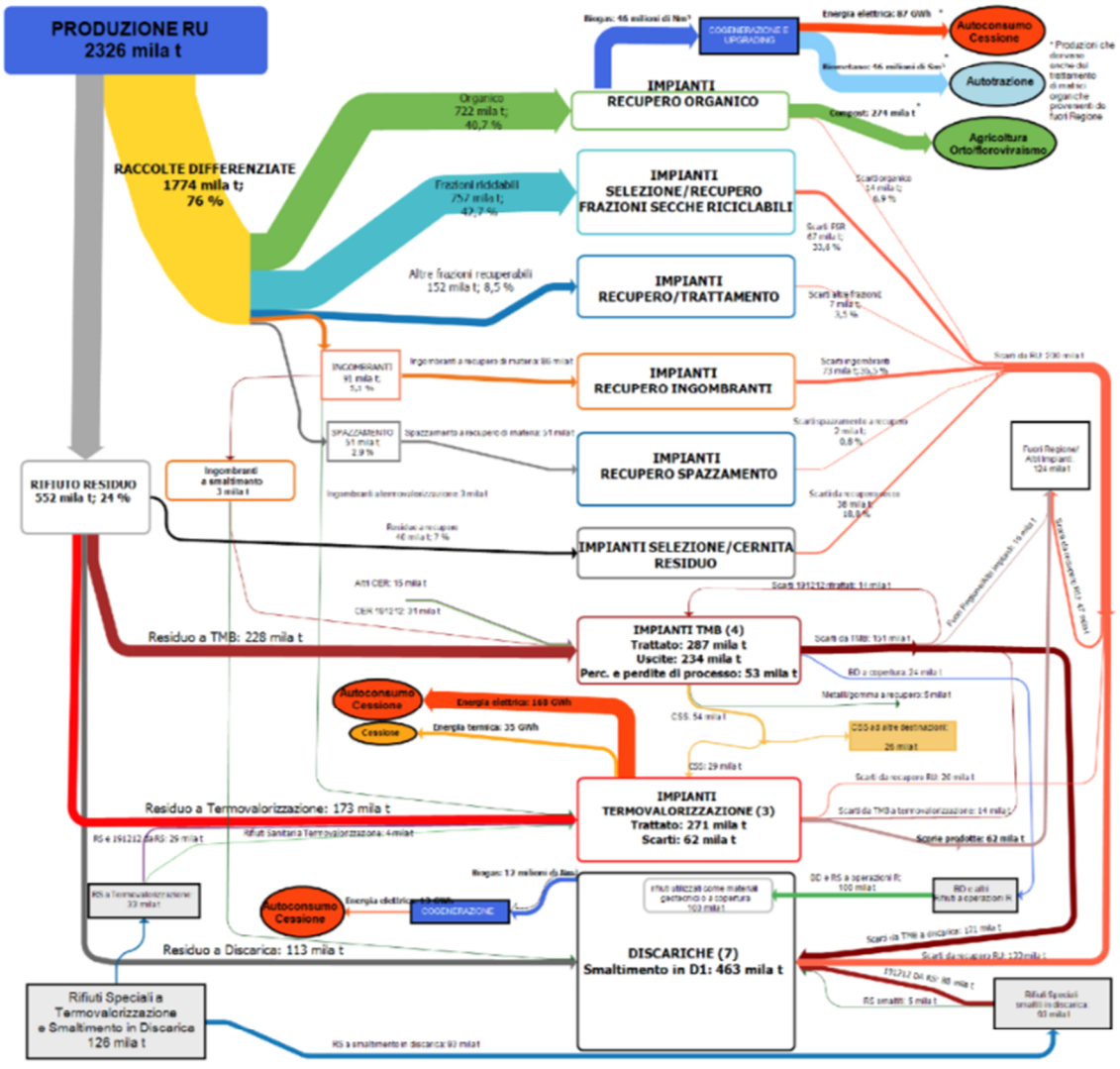
➢ avvio a recupero di materia della totalità delle frazioni raccolte in maniera differenziata (eccezione fatta per lo 0,3% di rifiuti urbani particolari -RUP- come farmaci, accumulatori, contenitori etichettati ecc., che vanno necessariamente a smaltimento/incenerimento), che permette la valorizzazione dei diversi materiali recuperati come materia prima seconda nei differenti comparti industriali;

➢ 86 mila t di ingombranti e 51 mila t di spazzamento, frazioni storicamente destinate alla discarica, sono state avviate a recupero di materia, in linea con quanto previsto dalla normativa.

I risultati positivi sono meno evidenti nella produzione totale di rifiuto e nel rifiuto totale pro capite, pari a 478 kg ad abitante, in aumento del + 3,2%.

Anche nel 2024, il Veneto ha mantenuto il ruolo di leader nella gestione dei rifiuti urbani continuando ad interpretare un modello di gestione virtuosa per le altre realtà italiane e internazionali.

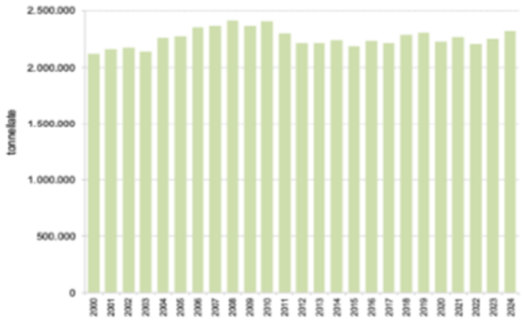
Scenario regionale della gestione dei rifiuti urbani



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

1. LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel Veneto

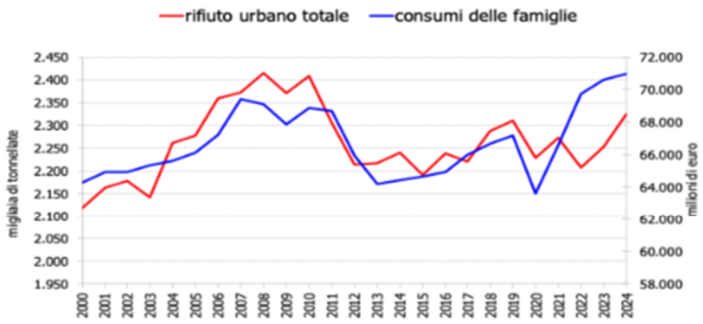




Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

La produzione di RU, pari a oltre **2 milioni di t,** ha subito un leggero incremento del 3,2% rispetto al 2023.
Prendendo a riferimento l'ultimo dato di produzione nazionale disponibile (ISPRA, anno 2024), la produzione regionale di RU del Veneto corrisponde a circa il 7% della produzione sull'intero territorio nazionale.

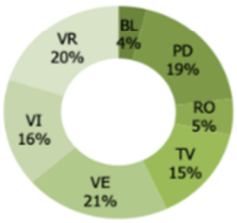
Andamento della produzione totale di rifiuto urbano e dei consumi delle famiglie



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

I dati del 2024 evidenziano una correlazione positiva tra la ripresa dei consumi familiari e l'incremento della produzione di rifiuti urbani. Per invertire tale tendenza, è opportuno implementare politiche di disaccoppiamento che scindano la crescita economica dalla produzione di rifiuti.

Ripartizione della produzione totale di rifiuto urbano per PROVINCIA



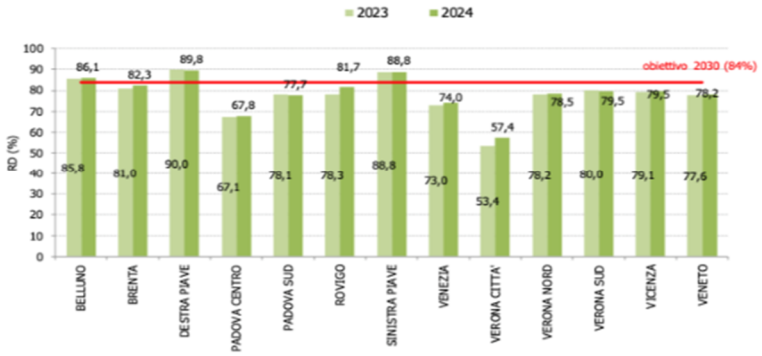
Provincia	2023 Rifiuto totale (t)	2024 Rifiuto totale (t)	Variazione 2024/2023 (%)
Belluno	89.120	91.277	2,4
Padova	427.366	443.316	3,7
Rovigo	116.500	120.311	3,3
Treviso	331.072	337.201	1,9
Venezia	482.069	493.626	2,4
Verona	454.431	476.066	4,8
Vicenza	353.325	364.031	3,0
Veneto	2.253.883	2.325.828	3,2

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

Analizzando la **ripartizione tra Province** il rifiuto totale **è in aumento** rispetto al 2024 in tutti i territori (da variazioni più contenute a Treviso a quelle più elevate a Verona).

2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La percentuale di raccolta differenziata per BACINO



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

La raccolta differenziata in Veneto nel 2024, calcolata secondo il metodo nazionale, si attesta al **78,2%** (+0,6 rispetto al 2023). A **livello di Bacino** tutti i contesti superano la media nazionale (67,7% dato ISPRA disponibile al 2024) tranne Verona Città. Quest'ultimo bacino non ha ancora raggiunto l'obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale al 2012. **3 bacini su 12 (Belluno, Destra e Sinistra Piave) superano già l'obiettivo dell'84% previsto dal Piano Regionale per il 2030**.

Confronto tra la percentuale di raccolta differenziata calcolata con i rifiuti simili e senza rifiuti simili per BACINO



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

Nel calcolo previsto dal DM 26/05/2016 **rientrano anche i rifiuti simili** qualora dichiarati dai Comuni che per definizione sono rifiuti urbani come prevede l'art. 183 del testo unico ambientale. Tali rifiuti evidenziano un incremento della % RD nei bacini dove sono stati comunicati.

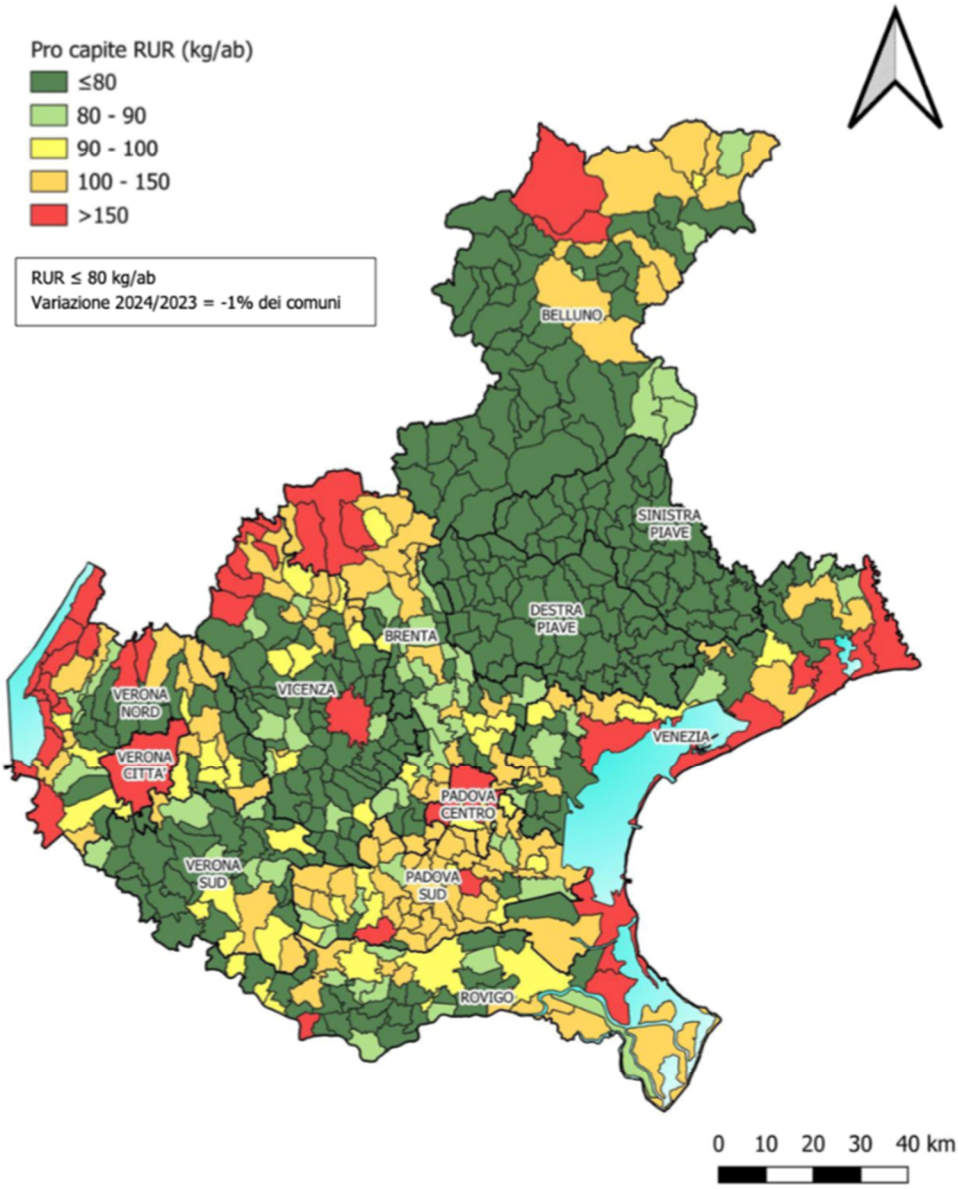
Ripartizione della popolazione in base agli obiettivi di RD raggiunti

Obiettivi %RD	Popolazione (n.)	Popolazione (%)	Comuni (n.)	Comuni (%)
<50	6.523	0	3	1
<50-65	521.632	11	8	1
65-84	2.351.141	48	288	51
>84	1.988.232	41	261	47
Veneto	4.867.528	100	560	100

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

I **comuni** che hanno superato l'obiettivo del 65% sono 549 (oltre l'89% della popolazione), di cui 261 (pari al 41% della popolazione) hanno già raggiunto l'84% previsto al 2030 dal Piano Regionale. Questi sono quelli che adottano il sistema di raccolta domiciliare spinto e la tariffazione puntuale, ovvero la commisurazione del pagamento del servizio alla quantità di rifiuti prodotti. Sono 11 i comuni che però restano ancora sotto l'obiettivo di legge di cui 3 addirittura sotto il 50%, 2 nel Verona Nord (Erbezzo e Sant'Anna d'Alfaedo) e uno nel Vicenza (Valli del Pasubio).

Distribuzione dei comuni in base alla produzione pro capite di rifiuto urbano residuo



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

2.4 I CENTRI DI RACCOLTA

Numero di comuni e abitanti con disponibile almeno un centro di raccolta per BACINO

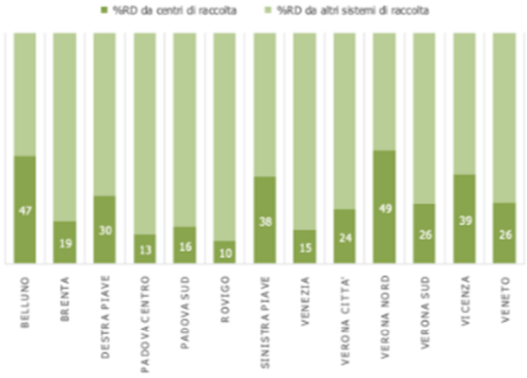
Bacino	N. Comuni con area attiva	N. Comuni che usano altre aree	N. Totale comuni serviti	N. Abitanti serviti	% Comuni serviti	% Abitanti serviti
Belluno	41	15	56	192.491	93	97
Brenta	41	23	64	565.091	96	96
Destra Piave	46	3	49	555.705	100	100
Padova Centro	4	0	4	271.986	80	98
Padova Sud	21	18	39	207.501	74	82
Rovigo	16	34	50	227.452	100	100
Sinistra Piave	37	7	44	298.421	100	100
Venezia	33	12	45	866.332	100	100
Verona Città	1	2	3	260.430	300	102
Verona Nord	54	0	54	413.658	93	98
Verona Sud	31	2	33	237.317	85	95
Vicenza	74	8	82	648.593	92	96
Veneto	399	124	523	4.744.977	93	97

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

Il Veneto possiede una fitta rete di centri di raccolta, distribuiti uniformemente sul territorio regionale, che nel 2024 ha garantito il servizio in 523 comuni su 560, ossia a circa il 97% della popolazione.

Sono 399 i Comuni dotati di almeno un centro di raccolta nel proprio territorio, in altri 124 i cittadini possono accedere alle strutture presenti nei comuni limitrofi.

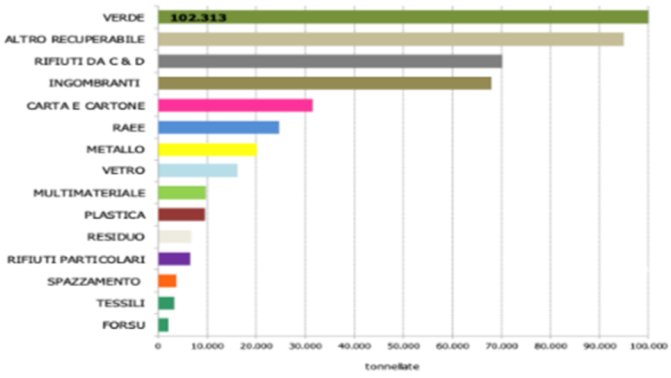
Contributo dei centri di raccolta al raggiungimento della % di RD



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

I centri di raccolta hanno permesso nel 2024 di intercettare a livello regionale il 26% dei rifiuti raccolti in modo differenziato. A livello di Bacino il contributo più elevato è stato quello del Verona Nord con quasi la metà dei rifiuti differenziati provenienti dai centri di raccolta.

Principali tipologie di rifiuti conferite ai centri di raccolta



Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

La quantità di rifiuti intercettata tramite i centri di raccolta è di poco inferiore alle 500 mila tonnellate. Le principali tipologie di rifiuti raccolte sono verde, altro recuperabile, ingombranti, carta, RAEE e inerti (questi ultimi non conteggiati nella produzione totale di RU ma rientrano solo in quota parte nel calcolo della %RD).

IL BACINO TERRITORIALE VICENZA				
Bacino	Comune	%RD con simili (Metodo DM 26/05/2016)	Produzione pro capite RU (kg/ab*anno)	Produzione pro capite RUR (kg/ab*anno)
	Montegaldella	91,4	421	39
	Monteviale	79,4	295	63
	Monticello Conte Otto	85,4	364	56
	Montorso Vicentino	78,2	330	75
	Nanto	86,6	368	51
	Nogarole Vicentino	76,7	281	66
	Noventa Vicentina	88,0	438	53
	Orgiano	87,0	384	55
	Pedemonte	64,7	455	166
	Piovene Rocchette	79,3	405	89
VICENZA	Pojana Maggiore	87,8	405	51
	Posina	68,1	509	190
	Quinto Vicentino	84,7	339	56
	Recoaro Terme	77,3	313	75
	Salcedo	73,8	290	101
	San Pietro Mussolino	70,0	266	80
	San Vito di Leguzzano	83,9	399	72
	Sandrigo	81,0	355	75
	Santorso	76,8	441	106
	Sarcedo	84,0	335	56
	Sarego	85,3	354	54
	Schio	83,8	417	74
	Sossano	82,3	447	87
	Sovizzo	86,7	328	45
	Thiene	70,7	472	146
	Tonezza del Cimone	62,4	924	353
	Torrebelvicino	75,8	350	88
	Torri di Quartesolo	81,2	425	84
	Trissino	81,3	394	76
	Val Liona	86,3	336	48
	Valdagno	79,0	363	79
	Valdastico	67,5	364	123
	Valli del Pasubio	49,2	365	186
	Velo d'Astico	69,8	356	112
	Vicenza	73,8	592	171
	Villaga	84,5	356	57
	Villaverla	86,6	366	54
	Zanè	78,0	482	113
	Zermeghedo	74,0	445	120
	Zovencedo	80,5	261	51
	Zugliano	77,9	335	77

IL BACINO TERRITORIALE VICENZA				
Bacino	Comune	%RD con simili (Metodo DM 26/05/2016)	Produzione pro capite RU (kg/ab*anno)	Produzione pro capite RUR (kg/ab*anno)
VICENZA	Agugliaro	88,0	330	44
	Albettone	78,9	430	97
	Alonte	87,7	487	61
	Altavilla Vicentina	86,6	483	67
	Altissimo	75,1	242	60
	Arcugnano	86,3	397	56
	Arsiero	72,5	413	133
	Arzignano	79,1	390	85
	Asigliano Veneto	85,3	338	50
	Barbarano Mossano	83,2	448	78
	Bolzano Vicentino	87,3	365	51
	Breganze	77,9	364	91
	Brendola	79,9	352	76
	Bressanvido	86,3	396	57
	Brogliano	84,8	310	55
	Caldogno	87,9	352	46
	Caltrano	73,2	319	106
	Calvene	71,4	370	110
	Camisano Vicentino	84,9	421	66
	Campiglia dei Berici	81,4	327	66
	Carrè	70,6	396	130
	Castegnero	89,7	332	38
	Castelgomberto	81,3	349	68
	Chiampo	79,9	344	74
	Chiuppano	74,4	365	105
	Cogollo del Cengio	73,5	356	99
	Cornedo Vicentino	83,2	348	66
	Costabissara	85,1	361	58
	Creazzo	79,9	345	72
	Crespadoro	61,6	309	119
	Dueville	84,8	429	70
	Fara Vicentino	73,3	334	104
	Gambellara	78,6	364	81
	Grisignano di Zocco	86,9	443	61
	Grumolo delle Abbadesse	87,3	419	55
	Isola Vicentina	89,4	387	44
	Laghi	63,3	426	191
	Lastebasse	69,9	671	230
	Longare	85,6	353	57
	Lonigo	87,1	419	57
	Lugo di Vicenza	76,7	351	99
	Malo	77,4	376	94
	Marano Vicentino	86,3	365	52
	Monte di Malo	77,8	350	93
	Montebello Vicentino	76,8	389	94
	Montecchio Maggiore	78,4	397	89
	Montecchio Precalcino	82,0	397	75
	Montegalda	86,5	440	64

ARPAV Rapporto rifiuti urbani con indicatori bacini territoriali.
Edizione 2025

Modalità di tariffazione

In Veneto, nel 2024, il 69% dei comuni ha applicato un regime di prelievo commisurato all'effettiva produzione di rifiuti, secondo il principio comunitario "paga quanto produci", come avviene per gli altri servizi di rete, quando a livello nazionale il valore si attesta al 19% (dati ISPRA 2024). In questa modalità il 92% dei comuni adotta il prelievo puntuale attraverso una tariffa corrispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 608 della L. 127/2013. I restanti comuni applicano un tributo puntuale.

Infine, solo per il 31% dei comuni veneti è adottata la tari tributo presuntiva.

Il regime di prelievo utilizzato ha effetti molto importanti sulla quantità di rifiuto prodotto: la tariffa puntuale corrispettiva garantisce una decisa contrazione, non solo del rifiuto pro capite totale (-29%), ma soprattutto del rifiuto residuo che cala mediamente del -53% rispetto al tributo presuntivo. Anche la %RD risente della modalità di tariffazione applicata: i Comuni che utilizzano una modalità di prelievo puntuale raggiungono %RD più elevate, mediamente di 10 e 13 punti rispetto la TARI tributo presuntiva.

I contesti con applicazione parametrica contano comuni che prevalentemente si collocano nella fascia di %RD tra 65 e 84. Quelli con il metodo puntuale corrispettivo hanno invece un numero significativo di comuni nella fascia oltre l'84% (obiettivo dell'aggiornamento di Piano al 2030).

3. Individuazione del rischio di corruzione in ACA

ACA ha proceduto ad un'analisi del contesto esterno ed interno, finalizzata a raggiungere una rappresentazione il più possibile completa di come i fatti di *malagestio*, i rischi di episodi corruttivi e le fattispecie di reato possano essere contrastati nel proprio contesto operativo interno ed esterno, in vista di una corretta programmazione delle misure preventive.

Le attività a rischio prese in considerazione sono:

1) le **aree di rischio obbligatorie** indicate dalla Legge n. 190 del 2012:

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressione di carriera;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- autorizzazione e concessione;

2) le **aree di rischio generale** fornite dalla Delibera ANAC n. 12 del 2015:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;

3) le **aree di rischio specifiche per i Gestori di rifiuti** indicate nella Sezione III del PNA 2018;

4) le **aree di rischio ulteriori individuate da ACA**, in ragione della peculiarità dell'attività svolta e del contesto organizzativo. Le suddette aree sono state individuate all'interno del processo di mappatura dei rischi effettuato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sul punto, si fa rinvio al par. 5 *"Elenco di ulteriori processi a rischio individuati con la mappatura dei rischi ex D. Lgs. n. 231 del 2001").*

4. Mappatura dei rischi: metodologia per la valutazione dei rischi

Con riguardo alla metodologia per l'individuazione e valutazione dei rischi da mappare, si rileva, preliminarmente, che ACA ha adottato un approccio integrato, tenendo conto delle normative e delle linee guida di riferimento indicate dalla L. 190 del 2012 e dal D. Lgs. 231 del 2001.

Al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni deliberate da ANAC nel 2019, contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019, che superano quelle previste dal PNA 2013 (aggiornate con il PNA 2015), in cui ANAC indica di "*adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*", ACA ha predisposto una tabella ad integrazione di quanto già analizzato nell'ambito della mappatura dei rischi *ex* D. Lgs. 231/2001 che, come è noto, non si basa su parametri qualitativi, bensì quantitativi (rischio/probabilità/danno).

Nell'approccio di tipo qualitativo suggerito dal PNA del 2019, "*l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri che non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici*", richiedendo, per contro, di ricorrere ad una nuova strategia valutativa per la formulazione di un giudizio sintetico sul rischio, di carattere qualitativo, mediante l'applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso).

Sul punto, il PNA del 2019 all'Allegato 1 ha elencato una serie di indicatori di rischio (*key risk indicators*) che, secondo la nuova metodologia, debbono essere valutati per giungere ad una corretta indicazione sul livello di esposizione al rischio dei singoli processi:

- livello di interesse "esterno" (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio);

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato (se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono più facilmente attuabili gli eventi corruttivi);
- opacità del processo decisionale (l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio);
- livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano (la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità);
- grado di attuazione delle misure di trattamento (l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi).

La nuova metodologia di valutazione del rischio desunta dall'Allegato 1 del PNA 2019 è stata applicata gradualmente da ACA sui processi indicati nella *"Tabella di valutazione dei rischi"*, richiamati anche nell'**Allegato** del presente Piano, che qui di seguito si riporta.

Da ultimo, il PNA 2022 Aggiornamento 2024 ha fornito ulteriori indicazioni operative di cui si è tenuto conto nell'aggiornamento dell'analisi dei rischi di cui al presente PTPCT.

Valutazione del rischio corruzione secondo l'approccio metodologico qualitativo - PNA 2019								
ATTIVITA'	**Processo**	**Interesse "esterno"**	**Livello Discrezionalità**	**Manifestazione eventi corruttivi**	**Opacità**	**Collaborazione**	**Attuazione misure**	**Grado di rischio complessivo**
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (L. N. 190 DEL 2012)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale Progressione di carriera	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio
	Contratti pubblici (appalti, rilascio o ottenimento di autorizzazioni e concessioni)	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio
	Sovvenzioni, contributi, sussidi	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio
AREE DI RISCHIO GENERALE (Delibera ANAC n. 12 del 2015)	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	Acquisti	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER I GESTORI DEI RIFIUTI (SEZIONE III del PNA 2018)	Attività di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e riciclo dei rifiuti	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio
	Controllo e monitoraggio sui requisiti "affidamenti in house" ai sensi dell'art. 12 della Direttiva UE 24/2014	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio
	Rilascio od ottenimento di autorizzazioni e controllo di impianti autorizzati	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio
	Rapporto con gli utenti e con le Autorità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto
AREE DI RISCHIO ULTERIORI di ACA	Contabilità e tariffazione (PEF, servizi tariffazione Tari, finanza e tesoreria, contabilità)	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio
	Affari legali, conferimento incarichi e contenzioso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio

*** Si fa rinvio alla Mappatura dei rischi allegata al Modello 231 per le aree a rischio non specificate nella presente Tabella, in quanto parte integrante del presente Piano**

5. Elenco di ulteriori processi a rischio individuati con la mappatura dei rischi *ex* D. Lgs. n. 231 del 2001

ACA, sulla scorta di quanto stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015**,** ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 allo scopo di rafforzare le misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012.

Nell'ambito di tale attività ACA - tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dal legislatore e dall'ANAC - ha individuato le seguenti aree a rischio:

AREA a rischio	PROCESSI e ATTIVITA' a rischio
1) Contabilità e Tariffazione	- gestione della fatturazione attiva e passiva - finanza e tesoreria - redazione dei bilanci e gestione della contabilità - gestione degli adempimenti fiscali e tributari - predisposizione e approvazione PEF - servizi di tariffazione Tari
2) Affari legali e societari	- gestione degli appalti (affidamenti in economia, attività ex art. 16 T.U. partecipate, art. 113 TUEL e art. 3 n. 5 dello Statuto societario) - predisposizione ed esecuzione dei contratti e conferimento di incarichi, consulenze o collaborazioni - operazioni societarie (ordinarie e straordinarie e adempimenti societari) - gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
3) Risorse umane	- selezione e gestione del personale - rimborsi spese - sanzioni disciplinari
4) Rapporti con la PA e con le Autorità di vigilanza	- autorizzazioni e permessi P.A. - visite ispettive e controlli delle Autorità di vigilanza - gestione del contenzioso con la P.A. - gestione dei finanziamenti pubblici - gestione dei flussi informatici con la P.A. - gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi
5) Ambiente	- gestione degli impatti ambientali - gestione dei rifiuti e dei possibili eventi di contaminazione - gestione dei prelievi e degli scarichi idrici - gestione delle emissioni in atmosfera

6) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Si tratta di reati c.d. trasversali "a rischio diffuso", la cui commissione prescinde dalle peculiarità o caratteristiche di una determinata area/attività o settore e che, pertanto, sono astrattamente configurabili in ogni area/attività o settore di ACA.
7) Gestione dei sistemi informatici	Si tratta di reati c.d. trasversali "a rischio diffuso", la cui commissione prescinde dalle peculiarità o caratteristiche di una determinata area/attività o settore e che, pertanto, sono astrattamente configurabili in ogni area/attività o settore di ACA.

Per ciascuno dei processi analizzati, il presente PTPCT fornisce la seguente scheda informativa sintetica, mentre la descrizione e rappresentazione dettagliata dei processi è conservata agli atti. Sul punto, si fa rinvio anche alla mappatura dei rischi allegata al Modello organizzativo adottato da ACA *ex* D.Lgs. 231/2001, nella versione da ultimo aggiornata nel 2023, a seguito di una nuova analisi dei rischi e dell'implementazione delle procedure e dei protocolli preventivi che devono intendersi come applicabili anche ai fini della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

♦ IPOTESI ESEMPLIFICATIVE DI RISCHIO

PROCESSI – Fatturazione attiva e passiva e finanza e tesoreria

Possono verificarsi eventi tali da incidere sulla corretta tenuta della contabilità e sull'integrità e la riservatezza dei dati, anche sensibili, acquisiti e trattati dalla società, quali: mancato rispetto delle scadenze della fatturazione; esecuzione di pagamenti falsi per favorire determinati soggetti; impiego non autorizzato delle liquidità di cassa per fini privati; omessa o insufficiente verifica circa la correttezza e tempestività degli adempimenti.

PROCESSI - Redazione dei bilanci e gestione della contabilità

Possono verificarsi eventi tali da incidere sulla legittimità e sulla legalità del bilancio aziendale, quali: scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informatico, sia interno sia esterno.

PROCESSO – Gestione della tariffazione

Possono verificarsi eventi quali l'inserimento nella banca dati di variazioni (anagrafiche/contrattuali e catastali) false ovvero di dati in assenza di riscontro documentale, al fine di agevolare determinati soggetti, mediante l'omessa o l'insufficiente verifica circa la correttezza e tempestività degli adempimenti.

PROCESSO - Appalti

Possono verificarsi eventi quali:

- definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara;
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolare l'esito della gara in favore di un concorrente; nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;
- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, o al fine di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi;
- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

PROCESSI - Selezione e gestione del personale

Possono verificarsi eventi quali la previsione di requisiti di accesso personalizzati al fine di favorire il reclutare di candidati particolari; insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza dell'imparzialità della selezione; illegittima applicazione dei criteri di progressione economica o di carriera; illegittima applicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi apicali; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

6. Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo, invece, concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (*"reati contro la pubblica amministrazione"*) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari e penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento.

Di particolare rilievo, inoltre, sono le misure di carattere preventivo sull'accesso e la permanenza nell'incarico o nella carica pubblica, volte ad impedire l'affidamento di incarichi a

persone coinvolte in procedimenti penali, a tutela dell'immagine e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Si fa riferimento, per l'appunto, alle seguenti misure:

- inconferibilità e incompatibilità;
- conflitti di interesse.

La misura di carattere successivo al verificarsi del fenomeno corruttivo, invece, è la rotazione straordinaria.

6.1 Trasparenza

La trasparenza costituisce una misura di prevenzione trasversale a tutte le aree a rischio individuate dal presente PTPCT e coinvolge tutti i processi aziendali, essendo strettamente correlata agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalla legge e alla pubblica conoscenza in ordine ai procedimenti amministrativi, ai rispettivi responsabili e alle relative tempistiche.

Il *"Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*" (di seguito P.T.T.I.) è adottato come Sezione II del presente PTPCT e ad esso si rimanda integralmente.

6.2 Codice di comportamento

Allo specifico fine di prevenire i comportamenti corruttivi ai sensi della L. n. 190/2012, ACA ha approvato il *"Codice Etico e di Comportamento"*, cui si rinvia, che contiene i principi di comportamento e le disposizioni applicabili ai dipendenti e a tutti gli stakeholders in materia di anticorruzione e di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

6.3 Tracciabilità dei procedimenti

I Responsabili di tutte le articolazioni di ACA sono tenuti ad assicurare la tracciabilità dei procedimenti rimessi alla propria competenza, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) mediante:

a) la dematerializzazione dei flussi amministrativi, da tradursi non solo in riduzione del cartaceo, ma anche in razionalizzazione dei flussi informativi e trasparenza dei processi amministrativi, con conseguente individuazione degli ambiti di verifica degli atti amministrativi, al fine di consentire di monitorare lo "stato" di un atto, in modo da poter rispondere alle diverse sollecitazioni dei cittadini, dei fornitori, delle altre Amministrazioni, rilevando

con tempismo le eventuali criticità che dovessero insorgere e le inefficienze che dovessero palesarsi;

b) la semplificazione dei flussi documentali;

c) la standardizzazione di tipologie di provvedimenti, mediante modelli e percorsi fruibili trasversalmente da tutta la struttura;

d) la trasparenza del procedimento istruttorio di formazione dei provvedimenti amministrativi, in modo che sia anche assicurata la tracciabilità delle varie fasi, ossia che sia possibile rilevare, per ogni singola fase, il concorso e l'apporto degli operatori responsabili;

e) digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti decisionali e della documentazione aziendale.

La tracciabilità dei procedimenti è, altresì, misura ordinaria per garantire l'effettività degli interventi organizzativi previsti dal presente PTPCT.

6.4 Digitalizzazione

La digitalizzazione ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nella trasformazione delle istituzioni e della società, configurandosi non solo come strumento di efficienza amministrativa, ma anche come leva fondamentale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. L'introduzione delle tecnologie informatiche nei processi di lavoro, nella gestione documentale e nell'erogazione dei servizi consente infatti di semplificare le procedure, ridurre tempi e costi, limitare gli errori e rendere tracciabili tutte le fasi dell'azione amministrativa, rendendo più difficili comportamenti opachi o illeciti. Una pubblica amministrazione digitale è più accessibile e controllabile, favorisce la conoscibilità delle decisioni, dell'utilizzo delle risorse pubbliche e dei procedimenti attraverso la pubblicazione online di documenti, bilanci, bandi e delibere, rafforzando la fiducia dei cittadini e la partecipazione democratica. La corruzione, intesa come abuso di potere per fini personali mediante tangenti, favoritismi o scambi di utilità, produce gravi effetti sull'economia, sullo sviluppo e sulla credibilità dello Stato, rendendo prioritaria l'adozione di strumenti efficaci di prevenzione. In questo contesto, la digitalizzazione riduce la discrezionalità dei funzionari, limita il contatto diretto tra amministrazione e utenti e consente controlli più rapidi ed efficaci, facilitando l'individuazione di anomalie. Un ruolo centrale è svolto dagli appalti pubblici digitali attraverso piattaforme di e-procurement, dalla tracciabilità digitale delle fasi di gara e dalla standardizzazione delle procedure, che riducono i margini di interferenza illecita e aumentano la controllabilità ex post. Fondamentale è anche l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo scambio automatico di dati

tra amministrazioni, con l'integrazione di banche dati come ANAC, BDAP e MEPA, che consente l'incrocio delle informazioni, la riduzione delle duplicazioni e l'emersione di incoerenze. La trasparenza digitale, concepita "by design" e "by default", insieme agli open data pubblicati in formati aperti, riutilizzabili e leggibili secondo standard comuni, favorisce il controllo civico, l'accountability e analisi indipendenti. L'uso dei big data e di tecniche di analisi avanzata permette inoltre di individuare pattern anomali e supportare la gestione del rischio, rendendo possibile una prevenzione proattiva della corruzione e non solo una risposta repressiva. Tuttavia, la trasformazione digitale presenta anche criticità legate al digital divide, alla sicurezza informatica e alla tutela della privacy, che rendono necessario accompagnare l'innovazione tecnologica con adeguata formazione, regole chiare, governance solida e misure di sicurezza coerenti con il GDPR. In tale prospettiva si collocano anche **le Linee guida AGID sull'apertura dei dati e sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico**, che indicano i formati consigliati da utilizzare, salvo difficoltà sproporzionate e nel rispetto della protezione dei dati personali, confermando come la digitalizzazione rappresenti una leva strategica nella costruzione di istituzioni più trasparenti, responsabili e orientate al bene comune.

Formato	Non-proprietario	Leggibile meccanicamente	Stelle raggiungibili
RDF	Sì	Sì	★★★★
XML	Sì	Sì	★★★
JSON	Sì	Sì	★★★
CSV	Sì	Sì	★★★
ODS	Sì	Prevalentemente	★★★
XLSX	Sì	Prevalentemente	★★★
XLS	No	Prevalentemente	★★
TXT	Sì	Prevalentemente	★*
HTML	Sì	Prevalentemente	★*
PDF	Sì	No	★
DOCX	Sì	No	★
ODT	Sì	No	★
PNG	Sì	No	★
GIF	No	No	★
JPG/JPEG	No	No	★
TIFF	No	No	★
DOC	No	No	★

Tabella 1 - Formati più comuni per i dati aperti e relativi livelli di apertura

NOTA - * Il documento evidenzia che i formati *txt* e *html* dovrebbero essere valutati con tre stelle, poiché i dati potrebbero essere progettati per essere leggibili dalla macchina. Tuttavia, viene assegnata solo una stella perché questi formati non erano originariamente concepiti per rappresentare contenuti leggibili dalla macchina ma solo dall'uomo. La rappresentazione di contenuti leggibili automaticamente in questi formati non soddisfa, quindi, le migliori pratiche e pertanto non sono consigliati dagli autori del documento.

Estratta da "Linee guida AGID sull'apertura dei dati e sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico"

In tale quadro, è necessario richiamare anche il raccordo con la normativa in materia di cybersicurezza e di protezione dei dati personali, poiché la digitalizzazione dei processi

amministrativi e degli strumenti di trasparenza deve essere accompagnata da adeguati presidi organizzativi, tecnici e procedurali. Il rafforzamento delle misure di cybersecurity e privacy, anche alla luce degli interventi correttivi e di coordinamento normativo più recenti, concorre a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni pubbliche, riducendo il rischio di compromissioni, quali attacchi ransomware, accessi non autorizzati o indebite alterazioni dei dati, che potrebbero compromettere gli obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione. Al riguardo, si fa rinvio ai presidi e alle procedure adottati da ACA in materia di cybersecurity e tutela della privacy, quali strumenti di coordinamento essenziale tra digitalizzazione, sicurezza informatica e strategie anticorruzione.

6.5 Monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti

Al fine di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, sono adottate le seguenti misure:

- tutte le fasi procedimentali si svolgono sotto la diretta responsabilità dei Responsabili preposti alle varie articolazioni di ACA, nel rispetto della legge e degli obblighi di trasparenza dei procedimenti medesimi;
- sul sito web istituzionale di ACA sono pubblicate tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

Per consentire il costante monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure previste dal presente Piano, i Responsabili di ciascun Ufficio per quanto di rispettiva competenza e i dipendenti individuati quali responsabili di processi e/o procedimenti amministrativi:

- nei tempi che verranno assegnati dal RPCT, trasmettono al RPCT l'elenco e/o l'aggiornamento dei procedimenti amministrativi e dei processi afferenti alla propria unità organizzativa, con l'indicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti previsti per legge o comunque fissati nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., il nominativo del relativo responsabile del procedimento (se individuato) e quant'altro analiticamente indicato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013;
- nei tempi che saranno indicati dal RPCT, e comunque con cadenza semestrale, relazionano al RPCT in merito al rispetto dei tempi procedimentali ed a qualsiasi anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della L. 241/1990, che giustificano il ritardo;

- si adoperano affinché ogni documento afferente ai fascicoli di competenza sia correttamente protocollato ed archiviato nel rispetto della normativa vigente, segnalando tempestivamente eventuali anomalie.

Le anomalie (procedure non conformi alle norme vigenti e/o alle direttive aziendali), al pari della mancata segnalazione delle anomalie, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità della posizione organizzativa e/o del Dipendente preposto alle attività ed ai processi predetti.

6.6 Incompatibilità, inconferibilità e pantouflage

Il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito della disciplina degli incarichi pubblici prevede misure di controllo relative alla fase di accesso e di svolgimento dell'incarico nonché nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tali strumenti si inseriscono in un sistema unitario che comprende:

- le misure di **pre-impiego** (le c.d. inconferibilità, intese come divieti di accesso agli incarichi);
- le misure **in corso di impiego** (le c.d. incompatibilità, relative al cumulo di incarichi);
- le misure di **post-impiego** (pantouflage).

Le inconferibilità e le incompatibilità sono disciplinate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale, all'art. 21, richiama espressamente l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ampliandone l'ambito di applicazione. Ne deriva che la disciplina complessiva degli incarichi pubblici è il risultato del **combinato disposto** tra l'art. 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego – che regola anche le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi durante il rapporto di lavoro – e il D.Lgs. n. 39/2013, che ne costituisce il principale presidio in chiave anticorruzione.

Incompatibilità e inconferibilità

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013., che costituisce uno dei pilastri del sistema nazionale di prevenzione della corruzione, e disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, concepite quali misure preventiva volta a impedire il sorgere di situazioni di conflitto di interessi di natura strutturale[10].

[10] Alle ipotesi di inconferibilità di cui al citato Decreto, si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale *"Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono*

Il decreto individua, in maniera puntuale e tassativa, ipotesi di inconferibilità, che determinano, l'impossibilità di conferire determinati incarichi e, di incompatibilità tra specifiche funzioni, muovendo dalla considerazione che alcune situazioni personali o professionali dell'interessato comportano un rischio di parzialità non eliminabile mediante le ordinarie misure di gestione del conflitto di interessi.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto è affidata a un sistema articolato che coinvolge, in modo coordinato, due distinti livelli di controllo. In ambito interno, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascuna amministrazione è chiamato a svolgere attività di verifica e monitoraggio, mentre, sul piano esterno, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita funzioni di vigilanza e indirizzo. Tale assetto garantisce un controllo diffuso e continuativo sull'applicazione della disciplina, assicurando sia un presidio interno costante sia un intervento di garanzia esterno, in una logica che opera sia in via preventiva sia in sede di accertamento delle eventuali violazioni.

Le recenti modifiche normative in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, richiamate anche dalla **Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025**, hanno inciso in modo significativo sulla disciplina recata dal **D.Lgs. n. 39/2013**, con particolare riferimento agli articoli 4, 7 e 12.

Per quanto concerne l'**articolo 4**[11], l'intervento più rilevante è stato introdotto dalla **Legge n. 21 del 5 marzo 2024**, che ha ridefinito l'ambito applicativo della disposizione, intervenendo sia sulla durata delle preclusioni sia sui presupposti sostanziali dell'inconferibilità. In primo luogo, il legislatore ha ridotto il periodo di interdizione temporale da due anni a un anno, ritenendo eccessivamente penalizzante l'assetto previgente sotto il profilo organizzativo e

derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

[11] Art. 4 - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 1. A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti" 3 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998"

gestionale. Tale scelta risponde all'esigenza di rendere il sistema maggiormente funzionale, senza pregiudicare le finalità di prevenzione sottese alla normativa.

In secondo luogo, è stata prevista una specifica ipotesi di esclusione dell'inconferibilità nei casi in cui gli incarichi, le cariche o le attività professionali svolte anteriormente presentino un **carattere meramente occasionale**, ovvero non implichino funzioni **esecutive o di controllo**. La disposizione mira a circoscrivere l'operatività dei divieti alle sole situazioni in cui sia effettivamente ravvisabile un rischio di compromissione dell'imparzialità, evitando che il meccanismo di preclusione operi in modo automatico anche in assenza di un concreto pericolo di conflitto di interessi.

A fronte di tale ampliamento degli spazi applicativi, il legislatore ha comunque inteso preservare un elevato livello di tutela, prevedendo il rafforzamento dei presìdi organizzativi e di trasparenza e demandando alle pubbliche amministrazioni e agli enti interessati la definizione di misure preventive adeguate. In tal modo, il controllo sui potenziali conflitti di interessi viene spostato da una logica meramente formale a una valutazione sostanziale, fondata sull'adozione di strumenti organizzativi coerenti con il contesto di riferimento.

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 39/2013, che disciplinava alcune ipotesi di inconferibilità degli incarichi, è stato nel tempo oggetto di numerose modifiche fino alla sua progressiva abrogazione.

In origine, la norma era stata pensata per evitare conflitti di interessi, ma la sua applicazione ha sollevato criticità, in quanto estendeva i divieti anche a soggetti che avevano svolto incarichi gestionali in enti controllati, e non incarichi di indirizzo politico. Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 98 del 2024 ha rilevato che il legislatore aveva superato i limiti della legge delega, chiarendo che gli incarichi di natura amministrativo-gestionale non possono essere automaticamente assimilati a quelli di indirizzo politico.

A seguito di tali rilievi, il legislatore è intervenuto più volte: prima abrogando il comma 2 dell'articolo 7, poi modificando indirettamente la disciplina attraverso l'introduzione di nuove previsioni in altre disposizioni del Decreto e, infine, abrogando anche il comma 1 dell'articolo 7. In questo modo, l'articolo è stato sostanzialmente eliminato dall'ordinamento.

Questa scelta risponde all'esigenza di eliminare una disciplina ritenuta eccessivamente rigida, che poteva limitare in modo sproporzionato l'accesso agli incarichi, senza un reale beneficio in termini di prevenzione della corruzione. Allo stesso tempo, il legislatore ha mantenuto alcune

ipotesi mirate di inconferibilità, oggi collocate in altre disposizioni, al fine di garantire comunque un livello adeguato di controllo.

L'articolo 12[12] del D.Lgs. n. 39/2013 è stato modificato dal decreto-legge n. 25 del 2025 mediante l'introduzione del comma 4-bis, che esclude l'applicazione delle incompatibilità previste dalla norma nei confronti dei dipendenti di ruolo con qualifica dirigenziale della stessa amministrazione, dello stesso ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico. La modifica risponde all'esigenza di rendere il sistema delle incompatibilità più coerente e proporzionato, evitando l'estensione automatica dei divieti a situazioni in cui il rischio di conflitto di interessi risulta contenuto. In particolare, la presenza di un rapporto funzionale stabile e continuativo con l'ente conferente, unitamente all'inserimento del dirigente nel sistema organizzativo e nei meccanismi di responsabilità e controllo interni, è ritenuta idonea ad attenuare significativamente i potenziali profili di conflitto.

In tale contesto di modifiche normative, **la Delibera ANAC n. 464/2025** rappresenta il punto di arrivo del percorso di evoluzione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi prevista dal D.Lgs. n. 39/2013. Il provvedimento fornisce indirizzi aggiornati per l'attività di vigilanza e accertamento, sia da parte di ANAC sia da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La Delibera si colloca in **piena coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 2025**, con il quale si integra, e supera definitivamente la precedente Delibera n. 833/2016. Essa chiarisce in

[12] Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico"

modo sistematico i ruoli, i confini e le modalità di intervento dei soggetti chiamati a vigilare sull'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, rafforzando il coordinamento tra **vigilanza interna (RPCT)** e **vigilanza esterna (ANAC)**.

Nel suo complesso, la Delibera:

- chiarisce la ripartizione di ruoli e responsabilità;
- definisce un equilibrio tra controlli interni ed esterni;
- rafforza la prevenzione dei conflitti di interessi di natura strutturale;
- richiede un approccio documentato, trasparente e metodico.

Il collegamento tra ANAC e RPCT

L'attività di vigilanza di ANAC trova fondamento nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2013 ed è qualificata come **vigilanza esterna**. Essa si esercita nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

ANAC dispone di due principali strumenti:

1. **Sospensione del procedimento di conferimento dell'incarico**: si tratta di un potere di natura cautelare, finalizzato a segnalare all'ente la possibile esistenza di una causa di inconferibilità. L'ente può comunque procedere al conferimento dell'incarico, purché fornisca un'adeguata motivazione che tenga conto delle osservazioni dell'Autorità.
2. **Accertamento di singole fattispecie di inconferibilità o incompatibilità**: questo potere si esercita a seguito di segnalazione (anche del RPCT) o d'ufficio e riguarda incarichi già conferiti. Il procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio e si conclude con una delibera di accertamento o di archiviazione.

Le due tipologie di intervento si distinguono sia per finalità (prevenzione vs. accertamento) sia per momento temporale (prima o dopo il conferimento dell'incarico).

Quando ANAC accerta una situazione di inconferibilità o incompatibilità, il provvedimento è trasmesso al RPCT dell'ente interessato. Tale comunicazione non ha carattere meramente informativo, ma comporta **precisi obblighi di attuazione**.

In particolare:

- in caso di **inconferibilità**, il RPCT deve dare comunicazione all'interessato, supportare l'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti e avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'organo conferente;
- in caso di **incompatibilità**, il RPCT deve contestare la situazione all'interessato, assegnando il termine di 15 giorni per esercitare l'opzione tra gli incarichi;

- in caso di **dichiarazioni mendaci**, il RPCT deve avviare il procedimento per l'applicazione della sanzione interdittiva quinquennale.

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché agli indirizzi applicativi forniti da ANAC e dal PNA 2025, ACA ha provveduto a rafforzare il sistema di vigilanza interna, individuando nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il presidio di primo livello per il controllo del rispetto delle disposizioni normative.

In particolare, ACA ha definito, nell'ambito della programmazione triennale anticorruzione, **un assetto organizzativo e procedurale** volto a garantire:

- la **corretta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013**, nonché la tracciabilità delle relative fasi;
- l'individuazione delle **modalità di verifica e controllo** sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- il **supporto all'organo conferente** nei procedimenti di attribuzione degli incarichi, in presenza di dubbi interpretativi o applicativi;
- la gestione strutturata delle **segnalazioni e delle contestazioni** relative a possibili situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- il **coordinamento con ANAC**, mediante la tempestiva segnalazione delle fattispecie potenzialmente rilevanti emerse nell'attività di monitoraggio.

Pur tuttavia, il **solo rilascio della dichiarazione** da parte del soggetto incaricato non è ritenuto sufficiente. Al fine di garantire l'effettività dei controlli, **ACA ha previsto un sistema strutturato di verifiche**, articolato su più livelli e coerente con le indicazioni fornite da ANAC. In particolare, nel Piano è stabilito che:

- **l'organo conferente** è individuato quale **primo responsabile della verifica preventiva**, e non può limitarsi a recepire quanto dichiarato dal conferitario, ma è tenuto a svolgere un'analisi preliminare delle dichiarazioni rese, valutandone la coerenza con le informazioni già disponibili o conoscibili dall'ente;
- prima del conferimento dell'incarico, sono effettuate **verifiche preventive** finalizzate a confrontare le circostanze dichiarate con le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa, anche mediante:
    - richieste di chiarimenti o integrazioni al soggetto nominando;
    - accertamenti istruttori demandati agli uffici competenti;
    - consultazione di banche dati e fonti istituzionali disponibili;

- nell'ambito della programmazione triennale anticorruzione, ACA ha previsto l'effettuazione di verifiche successive e a campione, curate dal RPCT, sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni ex art. 20, secondo criteri predeterminati e nel rispetto degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000;
- le attività di controllo si avvalgono, ove necessario, di strumenti quali la consultazione del Registro delle imprese, dell'Anagrafe degli amministratori locali, nonché dell'acquisizione di certificazioni e informazioni da fonti aperte o istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- gli esiti delle verifiche sono tracciati e documentati, al fine di consentire eventuali controlli successivi e di garantire la trasparenza del procedimento.

Attraverso tale assetto, ACA ha inteso responsabilizzare l'organo conferente e rafforzare il ruolo del RPCT, assicurando che il conferimento degli incarichi avvenga solo all'esito di un'istruttoria adeguata e proporzionata, in modo da prevenire situazioni di illegittimità e le conseguenti responsabilità economiche e giuridiche per l'ente.

Pantouflage

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina il c.d. **pantouflage**, introducendo il divieto per i dipendenti che abbiano esercitato **poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione** di svolgere, nei confronti dei soggetti privati destinatari di tali poteri, **attività lavorative o professionali**. Tale divieto si applica per un periodo di **tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro** (c.d. periodo di "raffreddamento"), a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione stessa.

La disposizione è finalizzata a prevenire il rischio che il dipendente pubblico possa valorizzare in modo improprio il ruolo ricoperto e le prerogative esercitate durante il servizio, al fine di ottenere vantaggi indebiti nel successivo passaggio al settore privato, assicurando così la tutela dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il divieto di pantouflage si applica quando un dipendente pubblico[13], inteso in senso ampio, cessato dal servizio, svolge un'attività lavorativa o professionale presso un soggetto privato nei cui confronti, durante il rapporto di lavoro, abbia esercitato poteri autoritativi o

[13] L'applicabilità del divieto di pantouflage alle società in house è stata oggetto di dibattito interpretativo, in ragione della natura privatistica di tali soggetti. Tuttavia, le più recenti deliberazioni dell'ANAC hanno chiarito che il divieto si applica anche alle società *in house*, in quanto soggetti strumentali della pubblica amministrazione, integralmente controllati e chiamati a esercitare poteri autoritativi o negoziali, con conseguente necessità di garantire un presidio effettivo di prevenzione dei conflitti di interessi anche nella fase di post-impiego (Parere ANAC 28 novembre 2024).

negoziali. Per poteri autoritativi e negoziali si intendono quelli che comportano l'adozione di atti o provvedimenti idonei a incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche dei destinatari, quali, a titolo esemplificativo, la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori, nonché l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributi o l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere. Il divieto riguarda lo svolgimento di attività lavorativa o professionale, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, includendo sia i rapporti di lavoro subordinato, anche dirigenziale, sia il conferimento di incarichi o l'assunzione di ruoli presso il soggetto privato. L'accertamento della violazione comporta la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione del divieto, l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti, il divieto per il soggetto privato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi, nonché il divieto per l'ex dipendente di svolgere attività lavorativa o professionale per il medesimo periodo. In tal modo, il legislatore ha previsto un periodo di raffreddamento triennale, ritenuto idoneo a prevenire il rischio di comportamenti non imparziali e a tutelare l'integrità dell'azione amministrativa anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per il conferimento di incarichi apicali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*), l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di esame, secondo l'art. 17 D. Lgs. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni[14] di cui all'art. 18 del medesimo decreto[15].

Per l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*), ai sensi dell'art. 1, comma 42 lett. l) Legge 190/12 che ha inserito il comma 16 ter all'art. 53 D.Lgs. 165/2011, è fatto divieto per i dipendenti di ACA che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ACA, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Società svolta attraverso i medesimi poteri.

[14] I procedimenti di accertamento delle situazioni di inconferibilità e delle sanzioni devono svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.

[15] Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi *ex* articolo 18 del citato decreto.

Tale diposizione verrà attuata:

a) inserendo apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;

b) prevedendo una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione del servizio/incarico, con cui il dipendente di impegna al rispetto del divieto di *pantouflage;*

c) prevedendo nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage.*

A tal fine, sono impartite specifiche direttive interne affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ACA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, D.Lgs. n. 165 del 2001.

6.7 Formazione

ACA garantisce un'adeguata formazione dei propri dipendenti quale momento cruciale dell'azione di prevenzione della corruzione. Le iniziative formative adottate da ACA in materia di prevenzione della corruzione si integrano con quelle già previste in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con il presente PTPCT viene previsto il seguente percorso formativo, articolato come segue:

• un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, che riguarda l'aggiornamento delle competenze anche in relazione alle modifiche ed integrazioni normative successive alla Legge

190/12 e le tematiche dell'etica e della legalità, anche in correlazione agli atti aziendali nel frattempo intervenuti;

- un livello specifico, rivolto al RPCT, ai Referenti, ai Responsabili addetti alle aree a rischio, che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto all'interno di ACA, e quindi con riferimento agli specifici obblighi imposti ai vari settori di attività, anche al fine di raccordarli con le correlate responsabilità disciplinare e amministrativa.

I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT in raccordo con il CdA con cadenza annuale.
Nella scelta delle modalità per l'attuazione dei processi di formazione, ACA tiene conto delle seguenti indicazioni:

- in base a quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012: *"le amministrazioni e gli enti debbono definire procedure appropriate per selezionare e formare….i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione"*; è previsto l'obbligo di predisporre percorsi di formazione sull'etica e sulla legalità indirizzati ai dipendenti e di provvedere, con cadenza periodica, alla formazione specifica dei dipendenti che devono essere individuati dal responsabile della prevenzione, fra coloro che operano nelle aree a rischio corruzione;
- per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi, debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di "tutoraggio";
- si dovranno avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell'amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti;
- debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

Si dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia.
Il monitoraggio per la formazione è realizzato attraverso questionari sottoposti ai soggetti destinatari della formazione.
Si rimanda per il resto al Codice Etico e di Comportamento di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

6.8 Tutela del Dipendente che segnala illeciti (*Whistleblowing*)

Si tratta di uno strumento potenzialmente determinante per contrastare i fenomeni corruttivi attraverso l´incremento del tasso di denuncia. La stessa ANAC ha più volte ribadito l´importanza di questo canale informativo, quale imprescindibile veicolo per scongiurare o arrestare tempestivamente la commissione di fatti illeciti, sottolineando al contempo l'importanza degli strumenti di tutela dell'identità dell´informatore forniti dalla norma, che incoraggiano in tal modo eventuali *whistleblowers* che desiderino preservare la riservatezza.

Il presidio di tutto il "processo" di *whistleblowing* consente al RPCT di acquisire maggiore consapevolezza della centralità del suo ruolo nel gestire uno strumento amministrativo insostituibile per il contenimento dei rischi di corruzione, poiché rende "trasparente" un processo vizioso e innesta un processo virtuoso, che, se efficacemente gestito, nel tempo riduce il rischio di formazione di quei gruppi interni in cui potrebbero diffondersi fenomeni corruttivi.

In Italia, l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d' Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 *«Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»* che disciplina il c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno della Pubblica Amministrazione.

Successivamente è stata emanata la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, che ha modificato alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001) ed ha esteso la disciplina del *whistleblowing* al settore privato (art. 6 del D.Lgs. 231/2001).

Nel 2019 è stata emanata a livello europeo la Direttiva (UE) 2019/1937 che ha introdotto una normativa volta a garantire un elevato livello di protezione ai whistleblowers pubblici e privati, con la finalità di uniformare, a livello europeo, la disciplina adottata dai vari Stati membri.

In tale contesto, è stato approvato il **D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023** (entrato in vigore il 30 marzo e con efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023) recante "la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni, normative nazionali o dell'Unione europea che ledono

l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"[16] con cui è stata innovata la disciplina delle segnalazioni e delle tutele riconosciute ai segnalanti ("whistleblowers")[17], sia del settore pubblico che privato.

Infine, ANAC, con **Delibera n. 311 del 12 luglio 2023** ha emanato le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, in sostituzione delle precedenti Linee Guida adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021.

Le condotte illecite oggetto della segnalazione sono tipizzate[18] dal Legislatore all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023, in ragione della natura giuridica dell'ente (pubblico o privato), di criteri dimensionali (numero di dipendenti) e dell'adozione o meno del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Con riferimento ad ACA, le violazioni rilevanti ai fini della normativa in oggetto sono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del Modello

---

[16] Sul punto, il Decreto dispone che "I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione" (art. 4, comma 1, del Decreto).
Il D.Lgs. n. 24 del 2023 prevede i seguenti canali di segnalazione:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

In via prioritaria, i segnalanti (*whistleblowers*) sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni e per determinate violazioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
Il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- **la tutela della riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.
- **la tutela da eventuali ritorsioni** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
- **le limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

[17] Il Segnalante (o whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (non solo il dipendente della pubblica amministrazione, ma anche il lavoratore autonomo o il professionista o consulente che presta la propria attività presso il soggetto pubblico, la persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, il volontario e il tirocinante retribuito o non retribuito, e tutte le altre figure previste dal decreto, per le quali la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico).

[18] La Segnalazione può, altresì, riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei *whistleblowers* (Segnalanti).

di organizzazione, gestione e controllo, ove la Società abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. n. 231 del 2001;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Le segnalazioni devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale[19].

Inoltre, l'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, nella sua attuale formulazione, prescrive che i Modelli organizzativi debbano prevedere:

- canali di segnalazione interni riservati;
- il divieto di ritorsioni;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni relative alla tutela della riservatezza, irregolarità nella gestione delle segnalazioni nonché comportamenti

[19] Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). (cfr. Delibera ANAC n. 311 del 2023, pag. 27).

ritorsivi a danno del segnalante o di altri soggetti tutelati dalla norma[20].

Al fine di adempiere alle prescrizioni di legge, ACA ha implementato un adeguato sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni "*whistleblowing*", idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione ed ha istituito i seguenti canali interni:

- **Invio mediante la Piattaforma informatica** per l'inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

Alla Piattaforma informatica si accede tramite il sito istituzionale. È il canale preferenziale che garantisce la riservatezza del segnalante con strumenti informativi (crittografia).

Al riguardo, l'ANAC, con Delibera n. 311 del 2023 ha espressamente indicato la ***"preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia"*** chiarendo altresì che ***"la posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza".***

- **Invio mediante la casella di posta elettronica dedicata:**
  anticorruzione@agnochiampoambiente.it
- **Invio mediante posta cartacea** che rechi all'esterno la dicitura ***"All'attenzione del***

[20] Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023 (Divieto di ritorsione):
"1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici".

Responsabile per la corruzione e la trasparenza (RPCT) – riservata personale" a mezzo del servizio postale all'indirizzo della sede della società.

La Società potrebbe prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate[21], e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile per la corruzione e per la trasparenza (RPCT), come prescritto dalla legge. Ed invero, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto: *"I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna".*

Il Gestore, laddove ravvisasse una violazione riguardante il D.Lgs. n. 231 del 2001, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza, con modalità idonee a garantire le tutele di legge ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023.

Una volta ricevuta la segnalazione, secondo i canali previsti, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- ***a.*** *protocollazione e custodia;*
- ***b.*** *istruttoria;*
- ***c.*** *investigazione;*
- ***d.*** *comunicazione dell'esito al titolare del potere disciplinare;*
- ***e.*** *(eventuale) Archiviazione.*

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, la Società ha istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante, prevedendo:

- ***a.*** *la tutela della riservatezza del segnalante;*
- ***b.*** *il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante*[22].

[21] Una segnalazione può ritenersi circostanziata se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'investigazione (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, la società/divisione interessata, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo).

[22] Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata all'ANAC.
Per maggiori informazioni relative alle segnalazioni all'ANAC per misure ritorsive, al canale esterno ANAC ed alla divulgazione pubblica, si fa rinvio al sito istituzionale ANAC: **https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing**

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso. Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge 241/90 s.m.i..

Infine, si fa presente che l'ANAC ha predisposto nuovo Schema di Linee guida del 7 novembre 2024, in fase di approvazione, che integra la Delibera n. 311 del 2024 e che è volto a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni, che debbono essere approntati all'interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa whistleblowing per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Gli ambiti affrontati dalle nuove Linee Guida sono:

- il canale interno di segnalazione (a differenza delle Linee guida 311/2023 che si focalizzavano sul canale esterno)
- le modalità di effettuazione della segnalazione e ipotesi sanzionatorie
- il gestore e la sua attività
- i doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico sia del settore privato
- la formazione del personale
- il ruolo di sostegno svolto dagli enti del Terzo settore.

Per ulteriori informazioni relative alla gestione delle segnalazioni ed alle misure specifiche a tutela della riservatezza adottate da ACA, si fa rinvio alla "Procedura Whistleblowing" pubblicata sulla bacheca aziendale e sul sito istituzionale, all'Informativa privacy whistleblowing ed alla DPIA (valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR).

6.9 Rotazione "ordinaria" del personale o misure alternative

La rotazione ordinaria del personale è una misura generale di prevenzione della corruzione, prevista e parzialmente regolamentata dalla Legge n. 190 del 2012 ed ulteriormente precisata nelle sue finalità e nelle possibili modalità attuative dal PNA 2016 e dal PNA 2018 nonché dalla Delibera n. 13 del 4 febbraio del 2015. Si tratta di una misura di prevenzione che tende ad evitare il formarsi ed il consolidarsi di posizioni di monopolio o decisionali o di accesso ad informazioni privilegiate in ambo di esposti al rischio di corruzione, favorendo la circolazione delle competenze di dati ed informazioni e virgola in ultima analisi, il controllo esterno ed interno nonché il miglioramento complessivo della qualità dell'azione amministrativa.

La **rotazione ordinaria del personale** è, quindi, uno strumento chiave per ridurre i rischi di corruzione, garantendo un ricambio nelle posizioni più esposte a tali rischi. Tuttavia, per gli enti con risorse limitate, la rotazione può risultare complessa da attuare, soprattutto in termini di personale e organizzazione interna.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione: le organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001. Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come indicato nelle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Sul piano dell'attuazione di tale misura, si fa osservare che, come evidenziato dall'ANAC, non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni.

In tali circostanze, l'ANAC, nella determinazione prima citata, ha indicato le misure alternative alla rotazione, quali quella della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione, inoltre, va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude

che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

ACA, pur non rientrando pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC ha individuato delle misure alternative alla rotazione, tenendo conto della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Premettendo che il sistema di rotazione ordinaria è di difficile attuazione per l'esiguità numerica dell'organico tecnico/amministrativo[23] di Agno Chiampo Ambiente s.r.l., la Società ha provveduto ad introdurre specifiche modalità operative che favoriscono una maggior condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni in favore della trasparenza "interna" delle attività.

A partire da gennaio 2023, sono state individuate 6 persone appartenenti all'area tecnico/amministrativa a cui sono stati affidati dei controlli presso uffici diversi dal proprio.

I controlli sono stati così articolati:

- Individuazione di un Responsabile della gestione della cassa con relativa corresponsione dell'indennità di maneggio denaro;
- Verifica mensile a campione delle offerte ricevute per gare e corretta trascrizione del fornitore vincente nel decreto a contrarre, nonché l'ordine di esecuzione del servizio, verbalizzando quanto sottoposto a verifica;
- Redazione di un inventario di magazzino, con cadenza bimestrale, per il controllo;
- Verifica mensile sul saldo di cassa mediante il conteggio del contante;
- Controllo mensile, in merito alle manifestazioni di interesse per i fornitori da € 40.000,00 sino alla soglia Comunitaria, della corrispondenza dei medesimi con la loro iscrizione all'Albo fornitori scegliendo a campione tra quelle redatte;
- Relazione periodica trimestrale degli affidamenti, gare fatte e programmi futuri con i responsabili del settore.

Le verifiche, alla loro scadenza, sono verbalizzate e consegnate all'Ufficio personale per monitorare il corretto svolgimento della mansione e il suo proseguo, oltre alla mancanza di accertamenti corruttivi.

[23] Per il personale operativo, invece, gli avvicendamenti nei vari territori comunali per le raccolte, le sostituzioni per malattie e il turnover in generale favoriscono quotidianamente la rotazione ordinaria.

Tutte le attività, le verifiche ed i controlli effettuati confluiscono nella Relazione annuale sulla rotazione ordinaria redatta dal RPCT ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

6.9 Rotazione "straordinaria"

La rotazione straordinaria è un'ulteriore misura di prevenzione che risponde all'esigenza di tutelare l'immagine e l'imparzialità della pubblica amministrazione da potenziali pregiudizi derivanti dall'esistenza di un procedimento penale in capo ad un soggetto appartenente la pubblica amministrazione.

L'istituto della rotazione straordinaria è previsto dall' articolo 16 comma 1, lettera 1-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la rotazione del *"personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*.

Si tratta di misura di prevenzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi ed all'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

E appena il caso di osservare che nello svolgimento dell'attività di vigilanza, ANAC ha riscontrato numerose criticità nell'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria determinate dal fatto che spesso le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio servizio e frequentemente la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'autorità.

ANAC ha rilevato, inoltre, che tali criticità sono dovute, da un lato, a lacune del testo normativo che manca di chiarire il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve valutare se applicare la misura e l'identificazione dei reati presupposto da tenere in conto ai fini dell'adozione della misura stessa, e, dall'altro, a motivi organizzativi (come, ad esempio, la mancata comunicazione dell' avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa o l'esiguo di numero dirigenti ove la misura debba applicarsi a tali soggetti).

Al fine di fornire chiarimenti sui profili critici appena rappresentati, ANAC ha adottato la Delibera n. 215 del 2019[24] recante *"Le linee guida in materia di applicazione della misura di rotazione straordinaria di cui all'articolo 16 comma 1 lettera 1-quater del decreto legislativo*

[24] In linea con la delibera ANAC 215/2019, nel momento in cui un dipendente o dirigente, interno o esterno, in servizio a tempo indeterminato o determinato, venga iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.c. per uno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis cod. pen., ACA adotterà un provvedimento motivato con cui verrà valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. In questa prospettiva, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di segnalare immediatamente al RPCT l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato per uno dei delitti sopra elencati.

numero 165 del 2001", di cui al *link* che di seguito si riporta:
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera_215_ 26 marzo 2019.pdf

Nel PNA 2019, l'Autorità ha, infine, auspicato che venga dedicata una maggiore attenzione alla misura in esame ed ha segnalato come sia "altamente consigliato alle amministrazioni di introdurre nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio".

Allo scopo di adeguarsi alle indicazioni in oggetto, ACA ha inserito il suddetto obbligo nel Codice di comportamento, a cui si rimanda (cfr. Art. 3 - *"Obblighi del dipendente"*).

6.10 Conflitti di interesse

La gestione del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e rientra tra quelle misure preventive indicate allo scopo di impedire il verificarsi di fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili ogni qual volta la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi propri e contrapposti a quelli affidatigli.

Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi dell'amministrazione a prescindere che ad esso segua una condotta impropria (così come chiarito dal Consiglio di Stato sezione consultiva con Parere n. 667 del 5 marzo 2019 e riportato nel PNA del 2019).

Definizione e tipologie di conflitto di interessi configurabili

Un 'conflitto di interessi' implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico (o soggetto ad esso assimilato,), in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubbliche[25].

Il conflitto di interessi "reale" (o attuale)[26] tra la funzione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico si manifesta durante il processo decisionale dell'agente (giudizio professionale o manifestazione della volontà) e, in generale, rappresenta la situazione in cui un interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona tende a interferire con

[25] Cfr. *Managing Conflict of Interest in the Public Service*, *OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES*, pagg. 24-25, http://www.oecd.org/corruption/ethics/48994419.pdf.
[26] Cfr. Di Carlo E., *Il conflitto di interessi nelle aziende. Linee guida per imprese, amministrazioni pubbliche e non-profit,* Giappichelli, Torino, pagg. 49 e ss.

l'interesse primario dell'ente, cioè il bene comune, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità.

Il conflitto di interessi "potenziale", invece, si ha quando un funzionario pubblico ha interessi privati secondari che potrebbero, in un futuro più o meno prossimo, tendere a interferire, divenendo secondario, con l'interesse primario dell'azienda, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità o potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il funzionario dovesse assumere in futuro responsabilità.

Il conflitto di interessi "apparente" (o percepito) si presenta qualora un osservatore esterno di buon senso pensi che l'interesse primario dell'azienda possa ricevere (o abbia ricevuto) un'interferenza da interessi secondari, finanziari o non finanziari, di un soggetto che ha precisi doveri e responsabilità nei confronti dell'ente, anche se non è detto che di fatto tale interferenza sussista.

Inoltre, è possibile distinguere tra le fattispecie di conflitto di interessi espressamente tipizzate dagli artt. 7 e 14 del d.P.R. n. 62 del 2013 e quelle che, pur non essendo puntualmente previste dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee a compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Rientrano nella prima categoria le ipotesi espressamente previste dall'art. 7 del D.P.R. citato, riferite a situazioni in cui il dipendente versa in un conflitto derivante da interessi propri ovvero da interessi di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, nonché di persone con le quali sussistano rapporti di frequentazione abituale. Sono altresì ricomprese le ipotesi concernenti rapporti di causa pendente o di grave inimicizia, ovvero rapporti di credito o debito significativi, nonché i casi in cui il dipendente rivesta ruoli di tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero sia amministratore, gerente o dirigente di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti interessati.

Alla seconda categoria sono invece riconducibili le fattispecie di conflitto, attuali o potenziali, non espressamente tipizzate e non altrimenti conosciute o conoscibili, ma comunque idonee a determinare un rischio di compromissione dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, anche in relazione a rapporti pregressi. Tali ipotesi sono sinteticamente ricondotte alla nozione di "gravi ragioni di convenienza", richiamata dal penultimo periodo dell'art. 7 del d.P.R. citato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 20 luglio 2022, n. 6389).

Unitamente alle tre tipologie fin qui evidenziate, ANAC ha ritenuto di aggiungere altre due modalità di conflitto di interessi: quello "diretto" e quello "indiretto", a seconda della *vicinitas*

o del rapporto che il dipendente ha con il soggetto terzo che può esercitare su di lui un'influenza distorta.

Per completezza, si segnala l'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi generalizzato cosiddetto "strutturale" in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite, rispetto alla quale il rimedio dell'astensione del soggetto potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento dell'incarico nel rispetto del principio di imparzialità perché comporterebbe una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio per il funzionamento.

Per tale ragione, il rischio di conflitto di interessi strutturale deve essere valutato e gestito in una fase precedente, e cioè quella del conferimento dell'incarico, con le misure di prevenzione relative all'inconferibilità e all'incompatibilità.

La legge 190 del 2012 ha affrontato il tema del conflitto di interessi sotto diversi profili, tra i quali:

- l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi[27];
- le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- l'adozione di codici di comportamento:
- il divieto di *pantouflage*, etc.

L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi è infine regolato anche dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. n. 62 del 2013 all'articolo 6 e all'articolo 14 (recepiti e specificati dal Codice di comportamento ACA, che integra le procedure e i presidi di controllo individuati).

Al fine di prevenire, individuare, gestire, monitorare e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interessi, vengono previste le seguenti attività di controllo:

- predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'indicazione dei soggetti presso i quali interessato ha svolto e sta svolgendo incarichi attività professionali o abbia ricoperto ricopra cariche;

[27] In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, l'articolo 1 comma 41 della legge 190 del 2012 ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) all'articolo 6 bis l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento il titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi. Si osserva, inoltre, che tale meccanismo si potrebbe rivelare insufficiente in casi in cui sia reiterato e diffuso "*il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa*" (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1)".

- adozione di documenti strategici finalizzati a facilitare l'implementazione di misure preventive che agiscano sul piano della sensibilizzazione e della responsabilizzazione soggetti coinvolti unitamente al Codice di comportamento;
- predisposizione di una modulistica per le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e definizione di apposite procedure per la raccolta, tenuta ed aggiornamento di tali dichiarazioni;
- ricezione della dichiarazione da parte dell'interessato e previsione dell'obbligo di quest'ultimo di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi in sorta successivamente al conferimento dell'incarico o all'assunzione o alla stipula del contratto;
- monitoraggio con cadenza periodica (annuale per i dipendenti e variabile in ragione della durata dell'incarico per i contratti di fornitura/consulenza/collaborazione) e/o a campione sulle dichiarazioni sull'esistenza o meno di conflitti di interessi;
- conservazione della documentazione;
- formazione dei professionisti coinvolti sulla gestione dei conflitti di interesse;
- previsione del dovere di astensione del dipendente nelle situazioni di conflitto di interesse.
- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio delle situazioni del conflitto di interessi ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi.

Per il personale non dirigente, la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati.

Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al Dipendente medesimo

sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel Dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il Dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro Dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi un Dirigente apicale a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del Dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

A ciò si aggiunga che l'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013, con riferimento agli incarichi di collaborazione di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali oltre che i compensi relativi al rapporto di consulenza e di collaborazione.

Per ulteriori presidi, si fa rinvio al paragrafo "Il conflitto di interessi nei contratti pubblici".

6.11 Misure di prevenzione in materia di contratti pubblici

Nel corso del 2023, la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 (nel seguito, anche "nuovo codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al D.Lgs. 50/2016 (nel seguito, anche "vecchio codice" o "codice previgente"), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal D.Lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. D.Lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, D.Lgs. 36/2023[28].

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di *maladmistration* mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure. (Si fa rinvio al paragrafo "Digitalizzazione nei contratti pubblici").

Tuttavia, l'aspetto particolarmente rilevante del nuovo codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il nuovo codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici[29].

Quanto alle misure di prevenzione adottate da ACA in materia di contratti pubblici, in via non esaustiva, si indicano le seguenti (per ulteriori approfondimenti, si rinvia all'**Allegato** *"Piano e Monitoraggio"* e all'**Allegato** *"Obiettivi strategici"*):

- **misure di trasparenza** (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determine a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento);
- **misure di controllo** (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori

[28] Cfr. PNA 2023
[29] Cfr. PNA 2023.

MePA (o SINTEL) per appalti di lavori, servizi e forniture nonché controlli in fase di esecuzione del contratto);

- **misure di semplificazione** (ad es. ricorso alle gare telematiche);
- **stipula di patti di integrità** e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- **utilizzo di *check list*** per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono *in primis* un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (es. ufficio contratti, RPCT, controlli interni etc.);
- **misure per gli appalti introdotte dal PNA 2023:** Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:

  1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto o alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;

  2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;

  3) analisi, in base al *Common procurement vocabulary* (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati.
- **stipula dei patti di integrità** e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto (si rinvia al paragrafo "Patti di integrità").
- **attestazione da parte del RUP** all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;

- **previsione di controlli a campione da parte del RPCT**.

Per l'ulteriore implementazione delle misure di prevenzione in materia di appalti, ACA ha fin d'ora recepito e provvederà ad implementare il sistema di adempimenti e di controlli dettato dalle indicazioni operative del PNA 2022 e del PNA 2023, tenendo conto della peculiarità delle proprie attività di gara e dei criteri dimensionali (no rotazione degli incarichi, esiguo numero di appalti sopra soglia, etc.).

In particolare:

- la Tabella n. 12 del PNA 2022 ("*Esemplificazione di eventi rischiosi e misure di prevenzione*");
- All. 1 al PNA 2023[30] Parte generale *check-list* PTPCT
- All. 2 al PNA 2023 Parte generale sottosezione trasparenza PTPCT
- All. 3 al PNA 2023 Parte generale RPCT e struttura supporto
- All. 4 al PNA 2023 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti
- All. 10 al PNA 2023 Parte Speciale Commissari straordinari modifiche
- All. 11 al PNA 2023 Parte Speciale Analisi dei dati piattaforma PTPCT

- **Patti di integrità**

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse inseriti negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito clausola il cui mancato rispetto dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I protocolli di legalità o patti di integrità, come definiti nel PNA 2019, sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (*ex* art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

[30] Si intende l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022.

I patti di integrità rappresentano una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici.

Nei Patti sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'esecuzione del contratto.

ACA, qualora rivesta il ruolo di stazione appaltante, si impegna a sottoscrivere i patti di integrità negli affidamenti.

Inoltre, in recepimento delle indicazioni contenute nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494 del 2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici - con cui è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente - ACA si impegna ad integrare la clausola nei termini suggeriti dall'ANAC.

Si fa osservare al riguardo che l'ANAC è recentemente intervenuta sul tema con la Delibera 1120 del 22 dicembre 2020 con cui, tra l'altro, ha sancito i seguenti principi relativamente ai patti di integrità: "*L'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo. L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre*

procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita. Le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara".

A ciò si aggiunga che ACA ha provveduto ad integrare i Patti di integrità adeguandosi alle indicazioni contenute nel PNA 2023 del dicembre 2023, prevedendo negli stessi l'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* e, dunque, a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, disponendo, in caso di violazione, l'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

♦ Misure introdotte in materia di cibersicurezza: Piano organizzativo per la cybersicurezza

La Società ACA, in quanto società in controllo pubblico operante nella gestione di un servizio pubblico essenziale, rientra nel perimetro di applicazione della normativa in materia di cybersicurezza, con particolare riferimento alla Legge n. 90 del 2025, recante disposizioni per il rafforzamento della cybersicurezza dei soggetti pubblici, nonché al decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), applicabile ai soggetti essenziali e importanti.

Nell'ambito dell'attuazione della **Legge n. 90 del 2025** e del **decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2)**, la Società ACA ha provveduto ad adottare e implementare un articolato sistema di **misure di cybersicurezza**, approvato dall'Organo amministrativo, che costituisce parte integrante dell'assetto organizzativo e dei presìdi di controllo interno.

In particolare, la Società ha provveduto:

- all'**adozione delle misure di sicurezza di base** previste dalla normativa vigente;
- alla **redazione di specifiche procedure operative**, allegate al Piano organizzativo di cybersicurezza;

- alla **nomina dei soggetti responsabili**, ivi incluso il **Punto di contatto unico**, che, ai sensi della normativa NIS 2, coincide con il punto di contatto previsto dalla Legge n. 90 del 2025, in sostituzione del precedente referente CSIRT;
- all'assolvimento di **tutti gli adempimenti informativi e dichiarativi previsti sul portale istituzionale** competente;
- alla definizione di **piani di monitoraggio e di aggiornamento periodico della documentazione**;
- nonché all'adozione di un **piano di azione volto alla verifica continua dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure di cybersicurezza**.

Con riferimento alle **misure adottate, alle tempistiche di attuazione, agli adempimenti previsti e ai controlli periodici**, il presente Piano rinvia integralmente al **Piano organizzativo di ACA in materia di cybersicurezza (ed alle procedure allegate)**, che ne disciplina in modo puntuale contenuti, responsabilità e modalità operative.

È previsto uno specifico flusso informativo tra le strutture competenti in materia di cybersicurezza e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, da attivarsi ogniqualvolta emergano profili di rilievo ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché possibili impatti sull'attuazione del presente Piano.

Di seguito, si riportano i principali adempimenti richiesti ai sensi della Legge n. 90 del 2024, in quanto normativa direttamente riferita ai soggetti pubblici e alle società in controllo pubblico, nonché rilevante con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per le quali sono previsti specifici obblighi in materia di cybersicurezza relativi a determinate categorie di beni e servizi informatici.

Con riferimento, invece, alla disciplina derivante dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), applicabile alla Società in qualità di soggetto essenziale o importante, il presente Piano rinvia al Piano organizzativo di ACA in materia di cybersicurezza e alle procedure operative ad esso collegate, che disciplinano in modo organico le misure tecniche e organizzative adottate, le responsabilità interne, nonché gli adempimenti e i controlli previsti dalla normativa di settore. Tali strumenti organizzativi sono oggetto di aggiornamento costante, anche in relazione alle determinazioni, linee guida e indicazioni operative dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), al fine di garantire la continua adeguatezza delle misure adottate e il rispetto del quadro normativo vigente.

Legge 90 del 2024

La Legge n. 90 del 2024 contenente "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, mira a promuovere una maggiore protezione delle infrastrutture critiche e ad incentivare le aziende a implementare misure di sicurezza adeguate a prevenire e contrastare le cyber-minacce, oltre al rafforzamento della resilienza delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni finanziarie.

Ambito di applicazione soggettivo

Gli obblighi indicati nel prosieguo si applicano a:

- le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- le città metropolitane;
- i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione;
- le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle città metropolitane e le aziende sanitarie;
- **le società in house** che forniscono servizi informatici, i servizi di trasporto ovvero servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di **gestione dei rifiuti**, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. (art. 1, primo comma, secondo capoverso). In particolare, per gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il recupero (inclusa la cernita) e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.

Obblighi di segnalazione e notifica di incidenti (art.1, commi 1 e 2) e di interventi risolutivi indicati dall'ACN

La Legge prevede l'obbligo di segnalazione entro 24 ore (e di notifica entro 72 ore) al CSIRT (Computer Security Response Team) Italia di taluni incidenti che hanno impatto sulle reti, al fine di garantire la continuità operativa e la protezione dei dati in caso di incidenti informatici, posto che la rapidità nella segnalazione è essenziale per una risposta coordinata ed efficace, riducendo al minimo l'impatto degli attacchi.

In particolare, l'art. 1 statuisce:

- l'obbligo di segnalazione degli incidenti cyber aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici senza ritardo e, comunque, non oltre le 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza (cd. prima segnalazione);
- l'obbligo di notifica di tutti gli elementi informativi relativi all'incidente entro le 72 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'incidente stesso (cd. notifica completa);

Inoltre, è previsto l'obbligo di provvedere tempestivamente all'adozione degli interventi risolutivi indicati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nel caso in cui essa segnali specifiche vulnerabilità cui le pubbliche amministrazioni interessate dalla legge in commento risultino potenzialmente esposte. I destinatari di tali segnalazioni devono provvedere senza ritardo – e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione – all'adozione di tali interventi.

L'eventuale impossibilita di provvedere tempestivamente all'adozione degli interventi risolutivi deve essere comunicata all'ACN, indicando le motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa e gli interventi che saranno effettuati oltre il termine dei 15 giorni.

Tali incidenti sono indicati all'art. 1, comma 3 bis, del Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019. Tale disposizione a sua volta richiama gli incidenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) del Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici adottato con il DPCM n. 81 del 2021, e cioè "ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici".

La tassonomia degli incidenti è stata specificamente indicata con determina del Direttore Generale dell'ACN - Determina del 3 gennaio 2023, Allegato A, che di seguito si riporta qui di seguito.

Allegato A della Determina del 3 gennaio 2023

Allegato A, articolo 3, comma 1

		SEZIONE 1
Identificativo	**Categoria**	**Descrizione**
ICP-C-1	Accesso iniziale (*Initial exploitation*)	Accesso iniziale (*Initial access*). Il soggetto ha evidenza dell'effettivo accesso non autorizzato all'interno della rete attraverso vettori di infezione, lo sfruttamento di vulnerabilità di risorse esposte pubblicamente o qualsiasi altra tecnica nota.
ICP-C-2	Esecuzione (*Execution*)	Esecuzione (*Execution*). Il soggetto ha evidenza dell'effettiva esecuzione non autorizzata di codice o malware all'interno della rete aziendale.
ICP-C-3	Installazione (*Establish persistence*)	Ottenimento di privilegi di livello superiore (*Privilege Escalation*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte dall'interno della rete, utili ad ottenere permessi di livello superiore su un sistema o una rete.
ICP-C-4		Persistenza (*Persistence*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte su un sistema o all'interno della rete, utili ad ottenere persistenza di codice malevolo o a garantire un accesso.
ICP-C-5		Evasione delle difese (*Defence Evasion*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, di elusione di politiche e/o sistemi di sicurezza, volte ad evitare il rilevamento durante un tentativo di compromissione.
ICP-C-6		Comando e Controllo (*Command and Control*). Il soggetto ha evidenza di comunicazioni non autorizzate verso l'esterno della rete.
ICP-C-7	Movimenti laterali (*Lateral Movement*)	Esplorazione (*Discovery*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche, condotte dall'interno della rete, utili a effettuare attività di ricognizione per acquisire conoscenze sul sistema e sulla rete interna.
ICP-C-8		Raccolta di credenziali (*Credential Access*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad acquisire, dall'interno della rete, credenziali valide per l'autenticazione alle risorse di rete o ne rinviene copie non autorizzate.
ICP-C-9		Movimenti laterali (*Lateral Movement*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad accedere, controllare o eseguire codice tra le risorse interne della rete.
ICP-C-10	Azioni sugli obiettivi (*Actions on objectives*)	Raccolta (*Collection*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a ricercare e/o raccogliere, dall'interno della rete, dati riservati e/o sensibili ovvero ne rilevi la presenza al di fuori dei sistemi autorizzati alla trattazione degli stessi.
ICP-C-11		Esfiltrazione (*Exfiltration*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili ad esfiltrare dati dall'interno della rete verso risorse esterne.
ICP-C-12		Inibizione delle funzioni di risposta (*Inhibit Response Function*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a inibire l'intervento delle funzioni di sicurezza, di protezione e di "*quality assurance*" dei sistemi di controllo industriale predisposte per rispondere a un disservizio o a uno stato anomalo.
ICP-C-13		Compromissione dei processi di controllo (*Impair Process Control*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a manipolare, disabilitare o danneggiare i processi di controllo fisico di sistemi di controllo industriale.
ICP-C-14		Disservizio intenzionale (*Impact*). Il soggetto ha evidenza dell'impiego non autorizzato di tecniche utili a manipolare, degradare, interrompere o distruggere i sistemi, i servizi o i dati. In tale ambito rientrano ad esempio gli eventi di tipo *Denial of Service/Distributed Denial of Service* che hanno impatto sui beni ICT.

Allegato A, articolo 3, comma 2

		SEZIONE 2
Identificativo	**Categoria**	**Descrizione**
ICP-C -15	Ricognizione (*Reconnaissance*) riferita ad attività di *spearphishing*	La ricognizione consiste in tecniche che gli avversari adottano per raccogliere, attivamente o passivamente, informazioni potenzialmente sfruttabili per successive attività. Nella specifica categoria sono da ricomprendere le campagne, ancorché prive di impatto su assetti aziendali, rilevate via posta elettronica (PEO e/o PEC) e costituite da messaggi, altamente personalizzati (*spearphishing*), indirizzati a utenti multipli della stessa organizzazione e finalizzati alla cattura di informazioni ad esempio tramite l'uso di allegati malevoli o collegamenti *web*.

Con riguardo alle modalità operative di invio della segnalazione e della notifica, l'ACN ha recentemente emanato la Guida alla notifica degli incidenti al CSIRT Italia, cui si rinvia (https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/acn_guida_notifica_incidenti_clear-pdf).

Nomina del Punto di contatto unico per la cybersicurezza (art. 8)

Unitamente agli obblighi prima indicati, l'art. 8 della Legge n. 90 del 2024 introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per le società in house, incluse quelle che gestiscono servizi essenziali, come i rifiuti, di istituire una struttura ad hoc per la cybersecurity di nominare un referente per la cybersecurity (che svolge anche il ruolo di "**punto di contatto unico con l'ACN**").

La nomina di tale referente è comunicata all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Questo referente è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione delle politiche di sicurezza informatica all'interno dell'organizzazione.
In particolare, la legge prevede che tale referente:

- si occupi della gestione dei rischi informatici;
- pianifichi le misure di sicurezza per proteggere dati e sistemi;
- adotti le linee guida emanate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- monitori le minacce informatiche e le vulnerabilità.

Secondo la normativa (art. 8, comma 3), inoltre, la struttura e il referente possono essere individuati, rispettivamente, nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale di cui all'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005).
Qualora i soggetti pubblici non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. (art. 8, comma 2).
In ACA, è stato designato quale Punto di contatto unico il Responsabile per la transizione al digitale, il Dott. Carletti.

Contratti pubblici – approvvigionamento dei beni e servizi informatici

L'art. 14 della Legge, rubricato "Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali e strategici e disposizioni di raccordo con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105" contiene una serie di nuove prescrizioni che, dall'entrata in vigore della norma, saranno applicate nell'ambito dei contratti pubblici relativi a taluni beni e servizi informatici.
Per **elementi essenziali di cybersicurezza**, si intende l'insieme di criteri e regole tecniche dei beni e servizi informatici che si intende acquisire, la conformità ai quali garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare "in misura corrispondente alle esigenze di tutela della sicurezza nazionale".
Nell'ambito delle gare pubbliche nel suddetto contesto, la stazione appaltante dovrà "sempre tenere in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza" nella valutazione dell'elemento qualitativo, ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione; nel caso in cui sia utilizzato il criterio del minor prezzo, gli elementi di cybersicurezza saranno inseriti tra i requisiti minimi dell'offerta (art. 14, comma, comma 2, lett.

b e c).

Del pari, dovranno essere previsti appositi criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi aderenti alla NATO (o di altri Paesi che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio, come prima menzionato, che sono parte di accordi di collaborazione con l'UE o la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca ed innovazione) (art. 14, comma 2, lett.e).

Tra i poteri riconosciuti alle stazioni appaltanti in relazione agli elementi essenziali prima indicati ed ai criteri di premialità - di cui si dovrà tenere conto nella valutazione delle offerte o delle proposte – vi è quello di non aggiudicare la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice degli appalti, o di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del citato Codice.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 2025 sono state individuate "specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi", gli elementi essenziali di cybersicurezza che le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative di vigilanza, garanzia e regolazione gestori dei sevizi pubblici (anche se quotati) e le società in controllo pubblico dovranno tenere in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Per gli ulteriori ruoli, obblighi e adempimenti, si fa rinvio al Piano organizzativo per la cybersicurezza di ACA ed ai relativi allegati.

♦ Conflitto di interessi nei contratti pubblici

Com'è noto, recentemente, l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "nuovo codice appalti" o "nuovo codice dei contratti pubblici") – che ha abrogato l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 – ha introdotto una nuova definizione di conflitto di interessi: *"Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*

In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da

chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati".

In tale settore, il conflitto di interessi, secondo la nuova formulazione dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023, si verifica quando un soggetto, che a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzarne il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto, compresa la fase di esecuzione.

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina si applica ai contratti di appalto e concessione pubblici, sopra o sotto soglia, nei settori ordinari e speciali, sia nella fase di gara che in quella esecutiva.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina si applica a tutti i soggetti che intervengono in una qualsiasi fase della procedura di affidamento e di esecuzione con compiti funzionali, che (come indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato al Codice) implichino esercizio della funzione amministrativa, con esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine e che, pertanto, siano in grado di condizionarne il risultato.

Per tale individuazione, ANAC, nel PNA 2022 raccomanda di ricorrere ad un approccio dinamico-funzionale che tenga conto della funzione in concreto svolta dal soggetto coinvolto.

Il nuovo Codice, utilizzando genericamente l'espressione "soggetto" e superando il riferimento al "personale della stazione appaltante" previsto dall'art.42 del D.Lgs. n.50/2016, amplia la platea dei possibili interessati da una situazione di conflitto di interessi.

Il rimedio da adottare ai sensi del comma 3 dell'art.16, come già previsto dal precedente art.42 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, consiste:

➢ nell'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante;

➢nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

In continuità con quanto disposto dal precedente D.Lgs. n.50/2016, anche nel nuovo codice la disciplina del conflitto di interessi deve essere coordinata con le disposizioni in tema esclusione dalla gara pubblica.

In particolare, l'art. 95 del D.Lgs. n.36/2023 prevede l'esclusione dalla gara pubblica dell'operatore economico quando la sua partecipazione determini il verificarsi della situazione di conflitto di interessi prevista dall'art.16 se la stessa non sia diversamente risolvibile.

Tale esclusione, come previsto dall'art.96, non opera automaticamente ma può essere disposta dalla stazione appaltante in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti appunto che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di conflitto.

Nel caso in cui la descritta situazione si verifichi successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante dovrà adottare i provvedimenti più opportuni, previa valutazione degli interessi coinvolti, segnatamente di annullamento dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto.

Stante la rilevanza degli interessi coinvolti, ANAC ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nella Delibera n. 494 del 2019 (*Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*), con l'obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione prevenzione risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara, avendo a mente l'esigenza di evitare oneri eccessivi per le amministrazioni e per i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento, che si ritiene applicabile anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 42 e dell'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Rispetto alla formulazione previgente, importante novità introdotta dal nuovo codice riguarda l'onere della prova del conflitto di interessi. In particolare, in coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, spetta a colui che invoca il conflitto di interessi provare la sussistenza della minaccia all'imparzialità e indipendenza, la quale:

1) deve fondarsi su presupposti specifici e documentati;

2) deve riferirsi a interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

ANAC individua, quale principale misura per la gestione del conflitto di interessi, il sistema delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse che vengono rese dai dipendenti e da tutti

i soggetti coinvolti nella procedura di assegnazione di un contratto pubblico, anche in affidamento diretto, e del loro tempestivo aggiornamento nel caso di sopravvenuta variazione dei fatti originariamente dichiarati.

Alla luce del delineato sistema, il dirigente responsabile delle strutture deputate all'acquisizione di beni, servizi e lavori avrà cura:

- di acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- di monitorare e segnalare gli eventuali casi di conflitto di interessi alla luce del disposto dell'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023 (e dell'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 per le procedure di gara a cui si applica il previgente Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. n.36/2023), in riferimento alle consultazioni preliminari di mercato ed alla partecipazione di candidati ed offerenti alla predisposizione della procedura di gara;
- di raccordarsi con la RPCT affinché quest'ultimo sia adeguatamente e costantemente messo a conoscenza di eventuali scostamenti.

In aderenza al sistema così delineato, ACA assicura che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara avvenga previa acquisizione delle succitate dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interessi rese da parte di tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione, condivisione o approvazione della documentazione di gara e per ciascuna procedura e controllo a campione della veridicità delle informazioni ivi riportate.

Come osservato dal PNA 2022, occorre tenere presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un'accezione ampia di conflitto anche in materia di contratti pubblici.

Ed infatti, occorre attribuire rilievo altresì a posizioni o situazioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale, e in generale della propria attività.

Alle situazioni tipizzate di conflitto di interessi individuate dalle norme e, in particolare, agli artt. 7 e 14 del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle fattispecie identificabili con le "gravi ragioni di convenienza", cui pure fa riferimento lo stesso citato art. 7, ovvero con "*altro interesse personale*" che potrebbero interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici.

Si tratta di ipotesi che, per la loro prossimità alle situazioni tipizzate, sono comunque idonee a determinare il pericolo di inquinare l'imparzialità o l'immagine imparziale

dell'amministrazione.

Giova evidenziare che le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.

♦ Digitalizzazione dei contratti pubblici

Dal 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

Come sottolineato anche dalla *Relazione agli articoli e agli allegati* al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una **stazione appaltante** o un **ente concedente** che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Le indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel **Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con la **delibera n. 582 del 13 dicembre 2023**.

Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) rende disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di

vita dei contratti pubblici, anche per garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 28 del Codice.

Obblighi di pubblicazione in materia di appalti

(rinvio alla Sezione Trasparenza del presente Piano)

* * * * *

6.12 Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione, l'idoneità e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

L'importanza di questi strumenti di controllo si spiega in ragione del fatto che il PTPCT è un documento di programmazione e, in quanto tale, deve essere sottoposto ad un costante ed adeguato monitoraggio e controllo circa la corretta e continua attuazione delle misure di gestione del rischio in esso previste, per consentire di acquisire importanti elementi conoscitivi a supporto degli aggiornamenti dei fattori di rischio, dei criteri di valutazione e delle conseguenti misure previste dal Piano.

Come chiarito dal PNA 2019, al Capitolo 6 dell'Allegato 1, si tratta di due attività diverse seppur strettamente connesse. Ed appunto, il monitoraggio si sostanzia in un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio; il riesame, invece, si concreta in un'attività svolta ad intervalli di tempo programmati ed attiene alla verifica del funzionamento del Sistema di Gestione del Rischio nel suo complesso.

Il PNA 2019 ha indicato, a tal proposito, nuove modalità di programmazione e di attuazione del monitoraggio, contenute nel documento metodologico.

Le attività di controllo qui descritte sono coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale provvede, con l'eventuale supporto di consulenti legali esterni, al monitoraggio (c.d. di secondo livello) sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT e, in caso di giudizio di non idoneità di taluna di queste ovvero di mutamenti sostanziali nell'organizzazione di ACA, interviene con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio mediante la modifica della misura.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio;
5. campionamenti sulle misure di prevenzione relativi ai processi risultati a più elevata esposizione al rischio, come individuati negli Allegati del presente Piano, cui si rimanda.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione di ACA l'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

Il PNA 2019, infine, per lo svolgimento delle suddette attività di verifica e controllo, consiglia di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitarne il monitoraggio e il riesame, come ad esempio la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT recentemente messa a punto da ANAC. A tale riguardo, con l'obiettivo di una maggiore digitalizzazione e semplificazione dei processi, è intenzione di ACA iniziare un percorso di innovazione operativa, mettendo in campo le risorse di personale con competenze informatiche recentemente acquisite. Il fine è quello di dotare l'ente di uno strumento operativo di innovazione tecnologica e di miglioramento qualitativo per le attività dell'anticorruzione, che sia anche in grado di dialogare con le altre piattaforme attualmente in uso (controllo strategico e controllo di gestione), per consentire altresì l'efficace utilizzo dell'importante supporto informatico al monitoraggio rappresentato, per l'appunto, dalla Piattaforma ANAC.

ACA, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individua le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il RPCT, con la collaborazione del CdA e dei Responsabili degli Uffici procederà alle seguenti attività:

- revisione complessiva del Catalogo dei processi, per l'individuazione di eventuali processi non monitorati e/o rilevamento di eventuali procedimenti ammi-

nistrativi/processi da riqualificare e/o sistematizzare o eventualmente da inserire *ex novo* nel Catalogo.

- valutazione dell'incidenza delle misure adottate che siano in grado di incidere sui parametri utilizzati per la compilazione delle schede di valutazione.

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Premessa

Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (in seguito anche "ACA" o la "Società"), nell'ottica della trasparenza e della partecipazione, provvede all'assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., assicurando in particolare la pubblicazione nel proprio sito internet delle principali notizie relative agli organi societari ed all'attività della società, oltre alla pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dalle norme sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

A tale riguardo la trasparenza, quale asse portante delle politiche e strategie di prevenzione della corruzione, è definita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

La trasparenza costituisce per l'appunto, non solo una regola per garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche una misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

La Corte Costituzionale n. 20 del 2019, richiamata dal PNA 2019, si è espressa sul punto recentemente affermando che con la Legge n. 190 del 2012 la trasparenza amministrativa è stata elevata al rango di *"principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione"* e che le modifiche al D.Lgs. n. 33 del 2013 introdotte dal D. Lgs. n. 97 del 2016 hanno ulteriormente esteso gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. La Corte ha riconosciuto inoltre che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimenti nella costituzione in quanto corollario del principio democratico (art.1 Cost) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Sul piano normativo, la trasparenza è disciplinata dal D.Lgs. n. 33 del 2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da*

parte delle pubbliche amministrazioni".

L'art. 1 del decreto definisce la trasparenza come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".*

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni" è lo strumento principale di contrasto alla corruzione individuato dal legislatore della Legge 190 del 2012.

Non è un caso che al riguardo, l'art. 1 comma 36, della Legge 190 del 2012 ha evidenziato come le disposizioni in tema di trasparenza integrino l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni *"a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione"*. Pertanto, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere da una verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa.

La trasparenza rappresenta, quindi, una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il comma 15 dell'art. 1 della stessa Legge n. 190 del 2012 dispone, sul punto, che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione, ed è assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni,.

A norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il Responsabile per la corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico o all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il decreto, inoltre, impone l'adozione (art. 10) di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Secondo l'articolo 10 del Decreto legislativo n. 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è di norma una sezione del PTPCT.

2. Normativa di riferimento

La presente sezione del P.T.T.I. viene redatta in conformità alle seguenti disposizioni:

- il D.Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. "*Codice dell'amministrazione digitale*" (CAD);
- la L. n. 190 del 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.Lgs. n. 175 del 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il Piano Nazionale Anticorruzione e i relativi aggiornamenti annuali;
- la Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati;
- la Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" e i relativi allegati;
- la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*" e i relativi allegati;
- la Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di*

incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016" e i relativi allegati;

- la Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" e i relativi allegati;
- Deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- Deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*
- Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi";*
- Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025, di modifica della Delibera n. 495 del 2024.

3. Obiettivi

Mediante il presente P.T.T.I., ACA persegue i seguenti obiettivi strategici:

a) promuovere maggiori livelli di trasparenza;
b) garantire la massima trasparenza nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito internet istituzionale, sezione *"Amministrazione Trasparente"*;

c) aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati, garantendo il monitoraggio sull'attuazione del presente P.T.T.I.;
d) attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
e) assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
f) assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;
g) migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale.

4. Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I.

Il presente Piano, quale sezione del PTPCT, è aggiornato annualmente a cura del Responsabile della trasparenza ed è adottato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe disposte dall'ANAC) ed è pubblicato nel sito web istituzionale di ACA, www.agnochiampoambiente.it nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* di Agno Chiampo Ambiente S.r.l.

5. Soggetti referenti della trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione di ACA ha nominato quale Responsabile della Trasparenza (R.T.), ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il RPCT, la dott.ssa Barbara Maello.

Il R.T., in conformità a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013:

- procede, anche sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili degli Uffici, alla formulazione del P.T.T.I. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- procede alla formulazione delle modifiche da apportare al P.T.T.I. entro il 30 dicembre di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 gennaio di ogni anno, procedendo alla verifica dell'efficacia del Programma sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Responsabili degli Uffici;
- approva e pubblica nel sito internet istituzionale di ACA la relazione sui risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel P.T.T.I., da allegare al PTPCT dell'anno successivo;
- coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti,

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo, all'OdV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento;

- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio competente ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché all'organo di indirizzo e all' OdV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Per lo svolgimento di tali compiti il R.T. si avvale del supporto delle unità organizzative e/o del personale addetti alle attività di programmazione, controllo e comunicazione sul web.

5. Oggetto e tipologia dei dati

L'elenco dei dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione delle strutture competenti all'individuazione e alla produzione dei contenuti, nonché dei tempi di pubblicazione e di aggiornamento, è definito sulla base delle Linee guida ANAC vigenti in materia di trasparenza.

Recentemente, l'Autorità ha predisposto gli **Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 33/2013** (12) emanati dall'ANAC con **Delibera n. 495 del 2024 e n. 481 del 3 dicembre 2025** *https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-495-del-25-settembre-2024* finalizzati a supportare enti e amministrazioni nella corretta gestione della sezione *"Amministrazione Trasparente"* dei rispettivi portali istituzionali. In particolare, tali schemi sono volti a semplificare le attività di pubblicazione, a garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati, nonché a migliorare la consultazione e la comprensibilità delle informazioni da parte dei cittadini e degli stakeholder.

A decorrere dal 22 gennaio 2026, i modelli di pubblicazione predisposti dall'ANAC assumono carattere obbligatorio, determinando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati e rafforzando l'obiettivo di uniformità e qualità della trasparenza amministrativa.

Con riferimento alle modalità di pubblicazione, si rinvia alle **istruzioni operative pubblicate** dall'ANAC con **Delibera n. 495 del 25 settembre 2024** e **Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025**, nonché alle **Linee guida AGID** recanti le regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, che costituiscono il quadro di riferimento per l'organizzazione, la qualità e la fruibilità dei contenuti pubblicati.

Nella pubblicazione dei dati e dei documenti soggetti agli obblighi di trasparenza deve essere in ogni caso garantito il **rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali**, assicurando un corretto bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e i diritti alla riservatezza degli interessati, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale di attuazione.

Più specificamente, come esplicitato anche nel PNA 2018 e nel PNA 2019, la pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo "*avviene nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza".*

In particolare, la Società si uniforma ai principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati".

Inoltre, in ottemperanza all'art. 7bis, comma 4, del D.Lgs. 33/13 i dati personali non pertinenti o, se particolare o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione previste dalla legge, sono resi non intelligibili.

Obblighi di pubblicazione nei contratti pubblici

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le

piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

− che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

− la sostituzione dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" dal seguente: *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.*

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori." (art. 224, co. 4).

− che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

− che l'art. 28, co. 3 individua nel dettaglio i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza a decorrere dal 1°gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.

Inoltre, il nuovo Codice dei contratti pubblici, nel confermare l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti, le informazioni e i dati relativi ai contratti pubblici - attualmente contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" – introduce l'obbligo di interoperabilità tra le piattaforme di approvvigionamento (piattaforma *e-procurement*) e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), efficace dal 1 gennaio 2024, relativamente a tutta una serie di informazioni, come indicate nella Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice.*

La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento

di cui all'articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento".

Si fa rinvio all'Allegato "Obblighi di amministrazione trasparente - Atti e documenti da pubblicare in amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e contratti" di cui alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, che si allega al presente Piano[31].

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati entro il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima e dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° luglio e conclusi entro il 31 dicembre 2023.

d) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024.

[31] cfr. PNA 2023.

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati entro il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella *"Sezione Amministrazione trasparente"* sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima e dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	**DOPPIO REGIME DI TRASPARENZA** Per il periodo dalla pubblicazione del bando fino al 31 dicembre 2023: pubblicazione nella *"Sezione Amministrazione trasparente"* sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022. Dal 1° gennaio 2024: pubblicazione dei dati attinenti allo stato della procedura/contratto mediante invio alla BDNCP e la pubblicazione in AT in conformità con quanto previsto agli artt. 19 e ssgg del nuovo codice e nelle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023
Contratti con bandi e avvisi pubblicati successivamente al 1° luglio e conclusi entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella *"Sezione Amministrazione trasparente"* sottosezione *"Bandi di gara e contratti"*, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (art. 29) e secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023

Tabella 3 del PNA 2023

6. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

ACA pubblica nel proprio profilo internet, sezione *"Amministrazione Trasparente"*, i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da disposizioni di legge, nonché di quelli ulteriori eventualmente individuati da ACA in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

7. Requisiti della pubblicazione dei dati

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche dati	Note esplicative
Integrità	Il dato non deve essere parziale.
Completezza ed accuratetta	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. La pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
Comprensibilità	Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto, occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichi l'effettuazione di calcoli e comparazioni; b) selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.
Semplicità di consultazione	Il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
Tempestività	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
Costante aggiornamento	Il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce.
Facile accessibilità e riutilizzabilità	Il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»
Conformità ai documenti originali in possesso dell'ente	Occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
Indicazione della loro provenienza	Qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
Riservatezza	La diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.
Validazione, controllo e correzione	Verifica della sussistenza dei requisiti e degli indicatori, monitoraggio ed eventuale correzione (RPCT, Responsabilii per la pubblicazione, O.).

8. Obblighi di pubblicazione e accesso civico ed accesso generalizzato

Sul piano normativo, gli istituti dell'accesso civico[32] e dell'accesso civico generalizzato sono disciplinati rispettivamente dell'articolo 5 e 5 *bis* del D.Lgs. n. 33 del 2013, entrambi finalizzati, al contempo, alla concreta attuazione degli obblighi di trasparenza e ad un controllo da parte di tutta la cittadinanza sull'assolvimento degli stessi.

La Società, in ottemperanza a quanto definito dal D.Lgs. 33/13, si è strutturata in modo da dare immediata attuazione all'acceso civico, sia semplice che generalizzato, in linea con quanto indicato nelle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013*", adottate da ANAC con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, e nella Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

♦ Accesso civico

L'accesso civico, di cui all'art. 5, riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione, pertanto, seppur non richiede la sussistenza di un particolare interesse rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione[33], il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

---

[32] A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e determina in capo al Responsabile della trasparenza l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente alla pubblicazione dei dati mancanti.

[33] Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza.

Occorrerà, pertanto, rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socioeconomica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al GDPR.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al

Per quanto riguarda gli adempimenti in Trasparenza ed in attuazione delle disposizioni recate dalla novella legislativa D.Lgs. n. 97 del 2016 nonché dai PNA 2016 e 2019, ACA individua nelle persone dei responsabili di funzione, i Responsabili della individuazione e/o produzione dei dati oggetto di pubblicazione in collaborazione con il RPCT.

Essi provvedono direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, individuando ai sensi della relativa disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati di ACA sono la Sig.ra Elisabetta Marcolini e il Dott. Virtoli con riferimento, quest'ultimo, alla sezione *"Bandi e gare"*.

Coerentemente con il disposto normativo, inoltre, ACA si occupa di predisporre una tabella di riepilogo degli obblighi di pubblicazione dando evidenza, per ogni informazione da pubblicare, del riferimento normativo, dei termini entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione, dei nominativi dei responsabili di riferimento e quali sono le informazioni non obbligatorie che intende comunque pubblicare al fine di realizzare, quanto più possibile, un elevato *standard* di trasparenza.

I Referenti interni per l'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza sono il Responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati e il RPCT.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al RPCT.

La richiesta di accesso civico va presentata utilizzando la modulistica pubblicata nel sito web istituzionale di ACA, con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: amm@agnochiampoambiente.it

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: postac@pec.agnochiampoambiente.it

- tramite posta ordinaria

- tramite fax al n. 0444.696326

Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del settore/servizio competente in materia. Questi, entro trenta giorni, pubblica nel sito web **www.agnochiampoambiente.it** il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al R.T., indicando il relativo collegamento ipertestuale.

---

funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione della Società o dalla formazione del silenzio.

In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al titolare del potere disciplinare, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché al CdA ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

- **Accesso civico generalizzato**

L'accesso generalizzato di cui all' art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis"*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Il diritto all'accesso civico generalizzato, dunque, riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013)[34].

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pubblicati nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Decreto "Trasparenza" ha previsto, infine, all'art. 5 *bis*, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, e cioè:

a) protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

[34] Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2.

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

Le richieste di accesso generalizzato possono essere inviate con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: amm@agnochiampoambiente.it

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: postac@pec.agnochiampoambiente.it

- tramite posta ordinaria

- tramite fax al n. 0444.696326

9. Controllo e monitoraggio

Alla corretta attuazione del presente P.T.T.I., concorrono il R.T. e tutti gli Uffici della Società.
In particolare, il R.T. svolge il controllo sull'attuazione del P.T.T.I. e delle iniziative connesse, riferendo al CdA eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il R.T. evidenzia e informa i Responsabili degli Uffici delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il R.T. è tenuto a dare comunicazione al CdA della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
L'OdV, con funzioni analoghe all'OIV, ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità nei termini prescritti dalla legge e dalle delibere ANAC. Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte di ACA nei confronti del R.T. e dei Responsabili degli Uffici.
Tenuto conto di quanto indicato dal PNA 2022, il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n.33/2013, lungi dall'essere un adempimento meramente formale, è funzionale al raggiungimento del valore pubblico individuato dall'Ente, in quanto permette di verificare:

- l'individuazione di misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

➢l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

➢l’utilizzo di formati di tipo aperto e riutilizzabili;

➢la corretta attuazione della disciplina sull’accesso civico semplice e generalizzato.

ALLEGATO 1 al PTPCT 2026 - 2028

Valutazione del rischio corruzione secondo l'approccio metodologico qualitativo - PNA 2019

ATTIVITA'	Processo	Interesse "esterno"	Livello Discrezionalità	Manifestazione eventi corruttivi	Opacità	Collaborazione	Attuazione misure	Grado di rischio complessivo
AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE (L. N. 190 DEL 2012)	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale Progressione di carriera	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Medio
	Contratti pubblici (appalti, rilascio o ottenimento di autorizzazioni e concessioni)	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	Medio
	Sovvenzioni, contributi, sussidi	Alto	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio
AREE DI RISCHIO GENERALE (Delibera ANAC n. 12 del 2015)	Gestione delle entrate, spese e patrimonio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
	Acquisti	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE PER I GESTORI DEI RIFIUTI (SEZIONE III del PNA 2018)	Attività di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e riciclo dei rifiuti	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio
	Controllo e monitoraggio sui requisiti "affidamenti in house" ai sensi dell'art. 12 della Direttiva UE 24/2014	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio
	Rilascio od ottenimento di autorizzazioni e controllo di impianti autorizzati	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio
	Rapporto con gli utenti e con le Autorità	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Alto
AREE DI RISCHIO ULTERIORI di ACA	Contabilità e tariffazione (PEF, servizi tariffazione Tari, finanza e tesoreria, contabilità)	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio
	Affari legali, conferimento incarichi e contenzioso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio

*** Si fa rinvio alla Mappatura dei rischi allegata al Modello 231 per le aree a rischio non specificate nella presente Tabella, in quanto parte integrante del resente Piano**

**Indicatori per la stima utilizzati secondo l'approccio qualitativo di cui all'Allegato 1 del PNA 2019*
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema

OBIETTIVI STRATEGICI

2026-2028

ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

Agno Chiampo Ambiente S.p.a, preso atto che:

- a norma dell'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, *"l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*;

- il PNA 2016 ed il PNA 2019 sottolineano che tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, raccomandando agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di tali obiettivi *"… nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione";*

- l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che ogni amministrazione indichi *"in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"* precisando, al successivo comma 3, che *"La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"*;

- la mancata definizione degli obiettivi strategici può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del D.L. 90/2014;

Delibera

per il prossimo triennio e ai fini della adozione e approvazione del PTPCT, i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

OBIETTIVI	MODALITA'	SOGGETTI	TEMPI
Implementazione dell'attività di pubblicazione dei contenuti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016 per garantire la coerenza e la completezza dei dati pubblicati, con particolare riguardo al nuovo codice dei contratti.	Revisione ed aggiornamento della documentazione da pubblicare ed eliminazione dei contenuti obsoleti su "Amministrazione. Trasparente".	RPCT, DPO, OIVConsulenti IT e Responsabili per la pubblicazione	Entro il mese di marzo (attestazione OIV) e successivamente con implementazioni e aggiornamenti semestrali
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento di ACA	Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPCT.	RCTP, Responsabili di funzioni, Dipendenti ACA	Entro 31 dicembre e controlli con cadenza semestrale
Adozione di forme di monitoraggio, aggiornamento ed attuazione del Piano di monitoraggio e riesame predisposto per la verifica della corretta attuazione delle misure di prevenzione	Potenziamento del controllo e monitoraggio su incompatibilità ed inconferibilità. Verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e previsione di controlli a campione.	RCTP, Responsabili di funzioni, Dipendenti ACA	Entro 31 dicembre e controlli con cadenza semestrale
Implementazione della cd. digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi del nuovo codice degli appalti e delle Delibere ANAC del 2023	Utilizzo delle piattaforme certificate. Assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 28 del codice degli appalti. Comunicazione con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice.	RPCT, Ufficio appalti, RTD, CdA	Controlli semestrali
Implementazione del sistema di procedure e protocolli interni come misure di prevenzione anticorruzione	Definizione di una procedura per la gestione del conflitto di interessi e del *pantouflage* ed inserimento del *pantouflage* nei patti di integrità	RCTP, Responsabili di area, Dipendenti ACA	Controlli con cadenza semestrale

(Eventuale) Aggiornamento del Codice di Comportamento ACA in caso di modifiche legislative	Revisione del codice di comportamento. Ultimo aggiornamento effettuato nel mese di dicembre 2024)	RPCT, CdA	Entro il mese di dicembre
Aggiornamento della procedura whistleblowing	Aggiornamento alla luce delle Nuove Linee guida ANAC del mese di dicembre 2025 e del D.Lgs. n. 211/2025 sulle violazioni di misure restrittive UE	RPCT, CdA	Entro il mese di marzo
Adempimento degli obblighi in materia di cybersicurezza ai sensi della L. 90 del 2024 e del D.Lgs. n. 138 del 2024	Implementazione delle misure di cybersicurezza e monitoraggio del Piano organizzativo per la cybersicurezza	RPCT, RTD/Punto di contatto CdA	Entro il mese di dicembre
Piano di formazione	Programmazione delle sessioni di formazioni ai sensi della L. 190 del 2012 e del D.Lgs. n. 231 del 2001 per tutti i dipendenti	RPCT, Resp. Risorse Umane	Entro il mese di dicembre

PIANO DI MONITORAGGIO E RIESAME
ALLEGATO AL PTPCT 2026-2028

RESPONSABILE	ATTIVITÀ	MISURE	PROCESSI	PERIODICITA'
RPCT (II LIVELLO DI MONITORAGGIO) RESPONSABILI DI AREA (I LIVELLO DI MONITORAGGIO)	MONITORAGGIO SULL'ATTAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE CONTROLLI A CAMPIONE RIESAME ANNUALE DELLE MISURE MONITORAGGIO SULLI'DONEITA' DELLE MISURE INVIO E COMPILAZIONE PIATTAFORMA ANAC SEZIONE MONITORAGGIO RIESAME DELLE MISURE	TUTTE LE MISURE GENERALI E LE MISURE SPECIFICHE SELEZIONATE SU CAMPIONE RAGIONATO IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI	TUTTI I PROCESSI AI QUALI VANNO APPLICATE LE MISURE GENERALI E SPECIFICHE CARATTERIZZATI DA RISCHIO MEDIO/ALTO/ALTISSIMO. TUTTI I PROCESSI OGGETTO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI	(DICEMBRE) RELAZIONE ANNUALE RPCT (DICEMBRE)

MISURA di PREVENZIONE	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	SOGGETTO	PERIODICITÀ
TRASPARENZA	CONTROLLO DATI PUBBLICATI E CRITERI DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILI PUBBLICAZIONE E OIV	ENTRO MARZO (SALVO PROROGHE ANAC)
PATTI DI INTEGRITA'	CONTROLLO A CAMPIONE DOCUMENTALE	RESPONSABILE ACQUISTI, RPCT	CADENZA SEMESTRALE
WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SU SEGNALAZIONE E REPORT ANNUALE SU SEGNALAZIONI	RPCT	ANNUALE O AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI	CONTROLLO A CAMPIONE E REPORT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
CODICE DI COMPORTAMENTO	CONTROLLO A CAMPIONE E REPORT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
APPALTI	CONTROLLO A CAMPIONE	RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE) CONTROLLO SEMESTRALE (RASA)
PROCEDURE E PROTOCOLLI DI CONTROLLO	CONTROLLO A CAMPIONE REPORT DEI RESPONSABILI DI FUNZIONE AL RPCT	RESPONSABILI FUNZIONI E RPCT	ANNUALE O TEMPESTIVO SE AD EVENTO (SEGNALAZIONE)
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	REPORT E VERBALI DELL'UFFICIO DISCIPLINARE SEGNALAZIONI AL RPCT	TITOLARE DEL DISCIPLINARE E RPCT	REPORT ANNUALE E SEGNALAZIONE TEMPESTIVA AD EVENTO
ROTAZIONE ORDINARIA	VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE AL CDA	FUNZIONI AMMNISTRATIVE E RPCT	VERIFICHE BIMESTRALI O SEMESTRALI RELAZIONE ANNUALE

RECEPIMENTO LINEE GUIDA ANAC	ADEGUAMENTO PROCEDURE	RPCT, FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CDA	ANNUALE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 231	VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE	CDA	ANNUALE
PIANO ORGANIZZATIVO PER LA CYBERSECURITY	VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DEL PIANO E DELLE MISURE IN ESSO INSERITE	PUNTO DI CONTATTO/CDA	ANNUALE

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note

SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	**Pubblicazione**	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offert	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Pesidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica
		Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	

	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	